Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

(2

PER

D. FABIO MARTUCCI E PE' SUOI FIGLI MAGGIORI

PROCREATI CON LA DEFUNTA

D. NICCOLETTA ABENANTE

Nella seconda camera della G. C. civile

IN LINEA DI SPIEGA DELLA DECISIONE DEL DÌ 11 AGOSTO 1841.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE.

		Pag.
	Introduzione	5
§. 1.	Stato attuale della causa - Quistioni che debbono decidersi	8
§. 2.	Osservazioni generali sulle partite rimase indiscusse.	9
Cap. I.	Partite da aggregarsi alla rubrica d'introito del conto.	10
§. 1.	Principî generali della materia	ivi
§. 2.	Ulteriore sviluppamento di questi principî - Più vicina discussione dei medesimi per la causa attuale.	14
§. 3.	Applicazione de'principî discussi alla ereda di Gaetano Abenante	15
§. 4.	Partita di 630 tomoli di grano di D. Francesco Abenante valutata per duc. 1570 a ragione di carlini 25 per ogni tomolo.	19
§. 5.	Partite di Buonocore di duc. 2116. 80	20
§. 6.	Partita di Bartolomeo di Blasio per pece navale ducati 2702. 17	23
Cap. II.	Partita da depennarsi dalla rubrica di esito del conto.	24
§. 1.	Partita di Bartolomeo di Blasio di duc. 1976. 11.	25
§. 2.	Partite del fiscale di Catanzaro in ducati 240, e D. Corrado Tarsia di duc. 900	27
§. 3.	Partita del cav. Francesco Abenante di duc. 863.49.	29
§. 4.	Partita dei supposti contrabbandi pagata alla R. Corte in duc. 16824.00	30
§. 5.	Più ampia dimostrazione della fallacia della partita in parola - Avviamento interlocutorio dato dalla G. C. civile	36
§. 6.	Argomenti della impossibilità dell'assunto di Gaetano.	38
§. 7.	Disamina de' fatti pruovati in giudizio - personali a Gaetano confermati il convenuto nell'istrumento del 1804	40

Digitized by Google

§. 8. Forza delle condizioni del mandato - Necessità della ratifica di Emmanuele per qualunque operazione del mandatario 44
§. 9. Fallacia del I. assunto - L'amministratore poteva transiggere, ma faceva d'uopo della ratificazione di Emmanuele 45
§. 10. Sunto delle lettere di Emmanuele Abbenante prodotte dalla stessa ereda di Gaetano - Spirito delle medesime e conseguenze che ne discendono. . . 49
§. 11. Fallacia del II. assunto - Mancanza assoluta della ratifica, o tacita ricognizione di Emmanuele. . . 54
§. 12. Intelligenza del giudicato della Corte di appello di Catanzaro del 3 febbraro 1813 ivi
§. 13. Più ampia conferma di questo assunto, nascente dal posteriore giudicato del 20 aprile 1818 61
§. 14. Influenza del recente giudicato del 7 marzo 1840 profferito dalla 2.ª camera della G. C. civile. . 66
§. 15. Nissuno riconoscimento si rileva nell'istrumento del 7 dicembre 1816. Questo stipulato ebbe altro obbietto ed altre origini 68
§. 16. Quadro delle somme versate da Emmanuele al fratello Gaetano durante il periodo dell'amministrazione e di altre esatte da costui, oltre quelle introitate, non registrate nel conto, e delle quali è stata discaricato nella discussione del conto nell'ammasso di tutto lo attivo 71
§. 17. Risposta ad un pregiudizio - Gaetano non agiva in *re propria*, ma in *re aliena* e da perfetto amministratore - Fragile appoggio della contradditrice. 72
§. 18. Quadro di tutta la causa e conchiusione. 75

Digitized by Google

INTRODUZIONE.

Il lustro e la opulenza della famiglia Abenante riconoscono origini ed ampliazioni dal barone Barnaba, maggior fratello di Emmanuele, Giuseppe, Gaetano e Francesco.

I lumi, l'attività, la fortuna guidarono il primo ad un grado eminente di dovizie e di comodi. Egli trapassava nel 27 marzo dell'anno 1802, e rimaneva superstiti larghi possedimenti nelle Calabrie e vasto negoziato in Napoli. Dei primi faceva erede il piccolo Lelio, figliuolo del fratello Emmanuele, e concedeva il solo usofrutto sopra l'ex-feudo di Monestarace, per la metà, ai quattro fratelli Emmanuele, Gaetano, Francesco e Giuseppe, ed al secondo un legato di ducati 5000.

Emmanuele non meno avventuroso dello spento Barnaba accresceva le sue risorse in patria, che non pensava di abbandonare per assumere il freno delle domestiche faccende nella capitale - Daltronde, Gaetano sin da suoi primi anni aveva menato vita con Barnaba e preso parte essenziale nelle speculazioni ampie ed avventurose di costui. Parve quindi senno e prudenza dividere la duplice fortuna, provinciale e cittadina in due separate amministrazioni. Si eseguì l'ingegno mediante pubblico istrumento del 2 aprile 1804. In sede

Digitized by Google

propria si discorreranno le parti, le clausole, i diritti, i doveri, le dichiarazioni e le convenzioni importanti racchiuse o dipendenti da quel titolo. Basti per ora (anticipando di poco i tempi) conoscere di essere risultato lo inventario dello attivo in duc. 371597. 68 oltre a duc. 10000 e più di generi, senza pesi o debiti certi: che così fissate e definite le facoltà della casa, se ne confidò tutto il carico a Gaetano e Francesco Abenante, eletti amministratori per esigere i larghi resti del negoziato: che si ebbero costoro titoli, documenti, carte, scritture, poteri e mandato pieno di procedere e costringere i debitori all'adempimento delle assunte obbligazioni: che dessi, (e con ispecialità Gaetano) trascurando colpevolmente o viziosamente operando, distrussero la fortuna familiare, di cui gran parte volsero a personale profitto: che le figliuole di Emmanuele pel lungo volgere di circa cinque lustri invano pretesero che il conto si rendesse, o che reso si discutesse: che alla per fine questo sospirato momento si promise dalla seconda camera della G. C. civ. con decisione del 7 marzo 1840 profferita in grado di rinvio: che compiute le parti del procedimento davanti al giudice Ferrarelli (delegato a questo oggetto) fu fatto rapporto alla G. C. civile di tutta la materia venuta in discussione. Ma la fortuna che spesse volte, se non soppianta, preoccupa in gran parte l'ufficio della giustizia, operò siffattamente nel favore dell'avversario, che di quasi tutto il carico dell'introito nell'ingente somma di sopra notata ne fu pienamente assolto. Non incontra quì di discettare del come la erede di Gaetano e di Francesco Abenante avesse saggiata così gran ventura, poichè la cosa giudicata in seconde cure (comunque sommessa alla censura della suprema Corte)

Digitized by Google

sottrae sin l'argomento al racconto, ma solo osserviamo: che non valse ai nostri difesi l'allegare gli obblighi nascenti da un solenne istrumento, i fatti proprî di Gaetano, le di lui confessioni, il divoramento della fortuna di Emmanuele consumata in tal modo: che le vistose risorse del negoziato di Barnaba erano certe, perchè poggiavano sopra titoli rimessi nelle mani dei due amministratori: che di molti crediti di gran rilievo e di molti generi di gran costo dicevano gli amministratori di averne introitato una parte. Nè istrumenti, nè confessioni, nè fatti, nè titoli, nè argomenti di qualunque specie valsero a ritogliere dalla mano della ereda dei due stralciarî i larghi brani della domestica fortuna di Barnaba e di Emmanuela Abenante, dei quali costei si è smodatamente arricchita.

La G. C. impietosì di lei nel momento di sciogliere una condanna per somme vistose, e quindi tolse i mezzi a riavere quanto ingiuriosamente erasi sperduto. Ma l'istessa G. C. ritenne il suo braccio, quando l'audacissima ereda di Gaetano Abenante oltre alle fortune dello sdebitarsi, pretendeva la condanna a duc. 186000, che componeva di duc. 54000 di sorte, e del resto a titolo d'interessi, che calcolava per anni 38, e che velava sotto forma di esito soperchiante.

E poichè le sorti dello scontro si pronunziavano per costei, nè anche tutto l'esito fu depennato, comunque in verun modo giustificato. Fu dalla G. C. in parte ammesso ed in parte dubbiato, essendosene imposta la pruova a peso dell'avversaria per lo giro di un semestre dal giorno della pubblicazione.

Questo è presso a poco in iscorcio l'insieme del deciso della G. C. nel giorno 11 di agosto dell'anno 1841. Passiamo di presente a discutere i particolari della controversia.

Digitized by Google

§. 1.

Stato attuale della causa . Quistioni che debbono decidersi.

La Gran Corte civile in quanto alle partite delle aggregazioni alla rubrica d'introito ne à sospeso le seguenti:

1. grano dato a D. Francesco Abenante in tomoli 630 pari à —— ₰ 1570.00
2. Credito di Buonocore —— ₰ 2116.80
3. Credito contro Bartolomeo de Blasio ₰ 2702.17

In una —— ₰ 6388.97

In quanto alla rubrica di esito, la G.C. interloquì sopra le quì notate partite:

1. Partita che dicesi della R. Corte ₰ 16824.00
2. Bartolomeo di Blasio —— ₰ 1976.11
3. D. Francesco Abenante —— ₰ 863.49
4. Fiscale di Catanzaro —— ₰ 240.00
5. D. Corrado Tarsia —— ₰ 900.00

In uno —— ₰ 20803.60

Avvertasi con anticipazione che la G. C. con la memorata decisione del giorno 11 agosto 1841 à stabilito l' interesse del 5 per 100 all'anno sopra le somme delle quali riuscisse creditrice la ereda degli amministratori, o creditrici alla lor volta ne divenissero le figlie di Emmanuele Abenante, che noi difendiamo. Cosicchè le sorti capitali che offrono le partite indecise in duc. 27192. 57, con la giunta degl' interessi per un quarantennio circa, cioè dal 1804 sinoggi, aumenteranno alla spaventevole somma di oltre a ducati 72000. E questo sarebbe come di sopra abbiamo avvertito un lucro, e meglio diremo una fortunata conquista dell'amministratore il quale, dopo le gustate assoluzioni per

Digitized by Google

tutto ciò che à lasciato distruggere ed à estorto, finirebbe per aver larghissimo premio dei suoi soprusi, impoverendo le figlie ed eredi del suo mandatario e riducendole ai travagli della desolazione.

E non si creda che le cifre numeriche, delle quali si tratta, rimangano scolpite sullo scritto infecondo (come forse mal credette la G.C. nel giorno 11 agosto del 1841) ma per opposto le dichiarazioni, ed i provvedimenti già fatti e che si attendono saranno fruttuosissimi di conseguenze; mentre le due eredità congiunte di Barnaba e di Emmanuele Abenante, (tuttora indivise) per l'eterna contraddizione della nostra avversaria, sottostanno alla longeva amministrazione giudiziaria, della quale alcuni conti parziali sonosi pur discussi nella stessa 2. camera della G. C. civile di Napoli, e si è visto gettar la rendita annua, netta di pesi, in duc. 11000, all'infuori del ex-feudo di Monestarace che ne retribuisce altri ducati. 2400. Laonde la figura della causa offre dal lato della ereda di Gaetano tutti gli sforzi per far lucro: e da quello delle figlie di Emmanuele le fervide brame per evitar danno.

Con queste prevenzioni intraprendiamo la dimostrazione dei punti disputabili, i quali la G. C. dovrà risolvere nella sua giustizia.

§. 2.

Osservazioni generali sulle partite rimase indiscusse.

Conferendo le epoche della decisione (11 agosto 1841) con la presente (25 novembre 1843) si avrà l' intervallo di due anni e tre mesi circa, durante il quale la ereda di Gaetano Abenante, che rese il con-

Digitized by Google

to, ed alla quale impose la G. C. il debito della giustificazione, nulla à operato; di modo che la causa dopo un termine di favore quintuplicato torna ignuda di qualunque documento, ed elementata di quelle stesse ragioni, ed avvalorata da quelli stessi documenti, che insospettirono la G. C. non solo, ma quasi la decisero a cancellar le partite di presente dubbiate, allorchè statuiva sull'intera materia contenziosa. Basta ciò solo per operare la depennazione delle partite di esito, e l'aggregazione a quelle d'introito dei valori attualmente disputabili. Ma per aggiugnere lume alla chiarezza di per sè bastevole al nostro scopo, rassegneremo brevemente i documenti e i fatti, gli argomenti e le presunzioni, che avversano l'assunto della contraddittrice e favoriscono quello dei nostri difesi.

CAPO I.

Partite da aggregarsi alla rubrica d'introito del conto.

§. 1.

Principî generali della materia.

L'amministratore come ogni altro mandatario presta verso del mandante la diligenza e la industria pari allo incarico. Egli debbe, per la santità della fiducia in lui riposta, compiere le parti di onesto ad accorto padre di famiglia. Il mancare a questi debiti lo rende colpevole di lesa buona fede e quindi passibile del risarcimento de' danni verso del committente.

Le leggi di ogni tempo proclamano questa verità suggerita dalla ragione, accolta dalla giustizia, applaudita dagli uomini.

Digitized by Google

Le vigenti leggi civili (1) riproducono più laconicamente le massime dettate dalla sapienza latina. Questa in vero si manifesta con più diffuse sentenze nelle seguenti parole. *A procuratore* (rescrisse l' Imperatore) (2) , *dolum* ET OMNEM CULPAM , *non etiam improvisum casum praestandum esse*, *iuris auctoritate manifeste declaratur.*

In re mandata (3) *non pecunia solum cuius est certissimum mandati iudicium , verum etiam existimationis periculum est. Nam suae quidem quisque rei moderator atque arbiter non omnia negotia , sed pleraque ex proprio facit ;* ALIENA VERO NEGOTIA EXACTO OFFICIO GERUNTUR. NEC QUICQUAM IN EORUM ADMINISTRATIONE NEGLECTUM , AC DECLINATUM CULPA VACUUM EST. E sopra di queste leggi e delle altre concordanti, illustri giureconsulti ànno esercitato il loro ingegno dichiarandole in modo ragionevole e giusto. Tra i primi scrive GIOVANNI DOMAT (4). *I procuratori , ed altri amministratori sono obbligati e per onore , e per dovere di avere cura degli affari di cui si sono incaricati , e di usarvi non sono la buona fede ,* MA EZIANDIO LA DILIGENZA ED ESATTEZZA.

Ed il POTHIER (5) soggiunge che la ragione di tali precetti si è : *che colui il quale s' incarica della gestione di un affare , s' incarica di tuttociò che è necessario per questa gestione , e per conseguenza di tutta la cura , e di tutta l' abilità che essa richiede :* SPON-

(1) *Art. 1863.*
(2) *L. 13 Cod. mandati - L. 11 Cod. eodem - L. 8 §. 10, e L. 9. ff. eodem.*
(3) *L. 21 Cod. eodem.*
(4) *Leggi civili tom. 2 pag. 119 n. 4.*
(5) *Trattato del contratto del mandato cap. 2 art. 2.*

Digitized by Google

DET DILIGENTIAM ET INDUSTRIAM NEGOTIO PAREM. *Egli manca dunque alla sua obbligazione, allorquando egli non apporta per la gestion dell' affare tutta la cura, e tutta l' abilità che egli ha assunto di apportare, mediante l'accettazione che egli ha fatto del mandato;* E PER CONSEGUENTE EGLI DEV' ESSER TENUTO AI DANNI ED AGL' INTERESSI CHE NE RISULTANO (1): IL MANDATARIO È TENUTO NON SOLAMENTE PELLE COLPE IN COMMITTENDO, MA ANCHE DI QUELLE CHE SONO IN OMITTENDO. *Per esempio se colui che io aveva incaricato della gestione di tutt' i miei affari, ed al quale, a questo fine, io aveva consegnato i miei titoli* (sembra che POTHIER scriva pel caso nostro) *mi à fatto* PERDERE I MIEI CREDITI, MANCANDO DI FARLI RICONOSCERE DA' MIEI DEBITORI, O DI OPPORSI AD UN DECRETO DI BENI CHE VI ERANO IPOTECATI, NON V' È DUBBIO CHE EGLI NE SIA RISPONSABILE. Chiuderà questa discussione una teorica magistrale dell' insigne GIOVANNI VOET (2) espressa nelle seguenti frasi. *Denique et damnum reparet dolo (procurator vel mandatarius)*, VEL CULPA QUACUMQUE, ETIAM LEVISSIMA, DATUM; *eo quod aliena negotia exacto officio geri debent*, NEC QUICQUAM IN EORUM ADMINISTRATIONE NEGLECTUM AC DECLINATUM CULPA VACUUM EST. *Et hoc est, quod Ulpianus quoque voluit in l. si procuratorem §. ultimo in medio ff. h. t. cum ait, mandatarium non teneri, si dolus non intervenerit nec culpa;* SUA CULPA *generaliter posita omnes culpae species complectens. Eo modo, quo id etiam factum in l. si negotia ff. De negotiis gestis. Quamvis enim Ulpianus scripserit, nihil amplius quam bonam fidem praestare*

(1) *Ibidem n. 47.*
(2) *In Pandectas Lib. 17 tit. 1 mandati, vel contra n. 9.*

Digitized by Google

oportere eum qui procurat, L. *idemque* 10 ff. t. *ac in bona fide esse dicatur, qui dolo caret*, SCIENDUM TAMEN, PER BONAM FIDEM PRO SUBIECTA MATERIA DENOTARI ILLUD OMNE QUOD EX NATURA CONTRACTUS PRAESTARI DEBET: AC PROINDE CUM MANDATI NATURA EXACTISSIMAM IN MANDATARIO DILIGENTIAM DESIDERET, IDEOQUE MANDATARIUS SIMPLICITER SUSCIPIENDO MANDATUM SEMET OBLIGAVERIT AD PRAESTATIONEM EIUS, FIDEM DATAM NON IMPLET, NEC BONAM PRAESTAT FIDEM SI QUID MINUS DILIGENTER CURET. QUOD AUTEM SOLIUS CULPAE LEVIS IN MANDATO PRAESTANDAE MENTIO FIAT IN L. 23 *ff.* DE REG. IURIS, PARUM STRINGIT; CUM NON NEGETUR, ETIAM LEVISSIMAM IN MANDATUM VENIRE, IDEOQUE QUOD HUIC LEGI DEEST EX DICTIS *l.* 13 *et* 21 *Cod. h. t.* SUPPLENDUM EST. *Non obstat denique quod depositum solum dolum, et latam culpam recipiat. Id enim ita placuit, quia in deposito nihil gerendum, sed tantum aliquid custodiendum est, ad quam custodiam industria, et diligentia opus non est, adeoque sufficit dolum, et proximam dolo culpam abesse, fidemque praestari: cum ex adverso quid in mandato gerendum suscipiatur, ad quod industria omnimodo desideratur, ac propterea fallit quoque hic illud mandantem de se queri suaeque facilitati imputare debere, quod negligentiori amico negotium commiserit; quippe quod in deposito quidem circa rem custodiendam locum habet; at non ubi quis peritiam gerendi expresse vel tacite professus est; cum suscipere non debuisset, quod non callebat, et in quo intelligebat, vel intelligere debebat suam imperitiam aut imprudentiam alteri damnosam fore* (1). Volgendo al

(1) *Adde L. idem iuris 8 §. 1 in fine ff. ad legem Aquiliam.* VINNIUM *Select. quaest. Lib. 1 cap. 52.* WISSEMBACH *in pandect. h. t. n. 14.*

Digitized by Google

fatto le dottrine arrecate vedremo che ben si adagiano alla causa nostra, nella quale si palesano gli amministratori dello stralcio offesi e macchiati da ogni maniera di sospetti e di colpe.

§. 2.

Ulteriore sviluppamento di questi principî - Più vicina discussione dei medesimi per la causa attuale.

L' obbligo di render conto del proprio operato inchiude la idea di doversi ritenere l' amministratore sin dal primo passo della sua gestione nel debito morale di giustificare ogni suo atto ed ogni suo fatto, non già in modo transitorio e fugace, ma in maniera certa e permanente: intendiamo dire che debbe egli preparare i documenti dimostrativi del doppio requisito: della esistenza indubitabile delle partite di esito: della pruova manifesta della sua soddisfazione. Ogni altro mezzo, ogni altro soccorso, ogni altra presunzione si fiacca e cede a fronte della necessità che stringe il dator del conto a star fisso sulle pruove scritte, e non a vagare nello incerto e nell' arbitrario. In questo senso per lo appunto si spiegono i pratici scrittori esponendo l' art. 625 delle nostre leggi di rito (1), il quale dispone che: *saranno approvati nel conto tutti gli articoli* GIUSTIFICATI. Quì la parola giustificati vale certamente dimostrati a norma del mandato e nei modi di legge. Oltre che l' amministratore

(1) Riscontrate CARRÉ. Leggi di procedura civile - BERRIAT-SAINT - PRIX - Corso di procedura civile sull' articolo 542 del codice di procedura, pari al memorato articolo 625 delle nostre leggi di rito.

Digitized by Google

che spende una somma che non gli appartiene e della quale deve renderne ragione, deve e può rifornirsi de' documenti opportuni: e tanto più è in grado di farlo, quanto che l'operato è fatto suo proprio, regolato dal suo esclusivo volere.

Che se poi dice di avere versato delle somme, e non n' esibisca i documenti; ma per contrario pretenda di esser creduto su la parola o voglia discaricarsi aiutandosi di prove estrinseche, incerte pel lungo passar degli anni e rozzolate al bisogno, non è da ascoltarsi e gli esiti che situa nel conto vanno depennati irremisibilmente.

§. 3.

Applicazione de' principî discussi alla eredà di Gaetano Abenante.

Gaetano Abenante si trova precisamente costituito nelle condizioni sfavorevoli di avere amministrato a suo profitto, di avere assunto degli esiti, di averli dovuto e potuto dimostrare, e di non pruovarli ora con documenti, di aver trasgredito infine al suo mandato inchiuso nel solenne istrumento del 2 aprile 1804.

Egli non solo risentiva il debito di giustificare con scritture certe la parte di esito del suo conto, al pari di qualunque amministratore, ma ne risentiva uno più stringente quanto era quello che nasceva dallo stipulato fondatore dell'amministrazione dello stralcio e da lui pienamente consentito.

Per quanto riguarda le tre partite di aggregazione allo introito, delle quali si controverte e che dice di non avere esatte, cioè di Buonocore, di Bartolomeo de Blasio e di suo fratello Francesco Abenante, se la

Digitized by Google

G. C. civile non lo condannò nel giorno 11 agosto del 1841 non potrà dispensarsi dal condannarlo adesso, in vista meno del difetto assoluto di documenti che appoggiano la negazione, che per la propria confessione registrata nell' istrumento del 1804.

In quel titolo i fratelli Abenante tutte dichiararono le posizioni della nascente amministrazione di Gaetano: partitamente enunziarono l' attivo che rimaneva ad esigire: precisi bilanci compilarono dei loro crediti: esatto inventario annessero a quell' istrumento: e confessioni e dichiarazioni manifeste scambiarono perchè non più si dubitasse della verità di quelle convenzioni. Tanto eran certi che quel titolo solenne dovesse suggellare la pace di quella famiglia e definire irrevocabilmente e i diritti e i doveri dei patteggianti!

Di vero coscienziosamente asserirono di aver desunto l' inventario di tutti i crediti col favore di minute investigazioni praticate sopra i libri, il carteggio e le scritture esistenti nella eredità e nella casa mercantile del defunto Barnaba fondata in Napoli; e supponendo di non bastar tutto questo, affine di evitare una possibile sconcordia tra di loro, rifermarono le solenni dichiarazioni con la rinunzia ampissima *a tutte e singole le eccezioni riguardanti la formazione di detto stato generale e dei bilanci sudetti ancor che per causa di omissione o errore di calcolazione, nè chiederne rivisione o discussione*, *DANDOLI PER VISTI E RIVISTI, DISCUSSI ED ESAMINATI, ED ANCHE SPARSI AL VENTO, E LACERATI, COSICCHÈ NIUN' ALTRA OCCASIONE DI CONTENDERE VI RIMANGA* (1).

---

(1) *Riscontrate i patti XII, XIII, XIV, e segnatamente i XV dell' istrumento del 2 aprile 1804.*

Digitized by Google

E poi, non meno nella parte assertiva di detto istrumento che nella pattizia (come potrà facilmente riscontrarsi nello stesso istrumento pubblicato anche per le stampe in guisa di appendice del presente lavoro) si multiplicarono le confessioni di avere gli amministratori PIENA COGNIZIONE DEGLI AFFARI DEL NEGOZIATO: DI ESSERE PIENAMENTE ISTRUITI ED APPIENO CONTENTI, E CHE LA PARTE ATTIVA SUPERA LA PASSIVA (1): si proseguì col dichiarare DI NON RIMANERE PESI CERTI SULLO STATO DEL NEGOZIATO SUDDETTO (2): e si conchiuse che I LIBRI, MADREFEDI, E SCRITTURE DEL NEGOZIATO ESERCITATO DAL FU D. BARNABA SI SONO RIMASTE PRESSO DEL SIGNOR CAVALIERE D. GAETANO (3).

Ed a prescindere da queste ed altre confessioni nascenti dal titolo suddetto, lo stesso Gaetano nel rendere il suo conto nel 1818 in esecuzione del giudicato del 20 aprile di quell' anno (4) riportò l' intero attivo a lui confidato in duc. 371625.01, l' esatto da lui in ducati 2363. 97, e conchiuse con queste frasi: RESTA AD ESIGERSI DUC. 368861. 04, ed aggiunse che QUASI TUTTE LE PARTITE MENZIONATE NEL NOTAMENTO DELLE SCRITTURE RINVENUTE DOPO LA MORTE DEL BARONE D. BARNABA SONO COMPRESE NEI CONTI DEI RISPETTIVI DEBITORI PORTATI NEL SUDETTO STRALCIO, PUR TUTTAVOLTA DETTE SCRITTURE SARANNO ESIBITE TALI QUALI, E PIÙ DI QUESTO NON SI PUÒ PRETENDERE.

Gaetano Abenante adunque asseverò costantemente

---

(1) *Fol. 17 istrumento stampato - Citati patti XII, e XIII.*

(2) *Patto XX, alla faccia 22 e fol. 21 del vol. 1. di Martucci.*

(3) *Faccia 48 dell' istrumento stampato, e fol. 44 delle produzini di Martucci vol. 1.*

(4) *Fol. 60 a tergo vol. 1. di Martucci.*

Digitized by Google

nell' assumere l' incarico di conoscere per coscienza i crediti, la loro esigibilità, i documenti che sosteneva ciascuno di essi e di aver questi ricevuti nel momento stesso della sottoscrizione dell' istrumento. Ed egli non mentiva (se anche è lecito di sospettare che siesi mentito sopra fatti solidati da una stipulazione inalterabile) giacchè Gaetano visse diuternamente con Barnaba quì in Napoli sin dall' anno 1794; ed in guiderdone delle assistenze che prestava al fratello, specialmente per gli affari del vasto negoziato, ricevette da costui nel suo morire un legato di ducati 5000. Barnaba si espresse così nel suo testamento del 2 febbraio 1802 : *perchè mi à assistito* (Gaetano) *negli affari di casa da più anni* (1) - L' amministratore per conseguente non solo si gravò degli obblighi comuni ad ogni altro amministratore, ma rifermò ed accolse questi con la soperchianza di ripetute lucidissime confessioni.

Premesse queste idee generali intorno ai doveri del mandatario sia rispetto all' esito sia rispetto all' introito, e pei quali non à scampo non meno in ordine alle aggregazioni all' introito, che per le depennazioni di parecchi articoli dall' esito, passiamo alle osservazioni speciali sopra ciascuna partita da aggiungersi o da togliersi dalla doppia categoria.

---

(1) Patto III. del citato istrumento.

Digitized by Google

§. 4.

Partita di 630 tomoli di grano di D. Francesco Abenante valutata per duc. 1570 a ragione di carlini 25 per ogni tomolo.

Nel bilancio del biennio prima dell' anno 1804 inserito nell' istrumento più volte memorato (1) sotto la rubrica GRANI si legge così : *Al cav. D. Francesco Abenante , a chi DATONE DEBITO NEL CONTO SUO tomoli* 630.

Questi ed altri generi costituivano la massa di quelli esistenti alla morte di Barnaba , e dei quali aveva usato Gaetano Abenante. Or costui nel rendere il conto dei pesi ereditarî che aveva estinto col danaro di Emmanuele sino a ducati 29028. 65 (2) porta soddisfatto lo stesso Francesco per suoi livelli a questo modo : *al cavalier D. Francesco Abenante ducati* 3185. 00 (3) , e nel farlo niente sottrae per lo prezzo delle 630 tomola di grano, delle quali aveva promesso di dargliene debito. Or valutando ciascun tomolo al prezzo medio corrente in piazza a quell' epoca in soli carlini 25, si otterrà la somma di duc. 1570 da contrapporsi a debito di Gaetano nell' un dei casi, se cioè egli l' abbia o pur no esatta (4). Imperciocchè nel

---

(1) Faccia 50 dell' istrumento stampato , fol. 44 a tergo vol. 1 di Martucci.

(2) Questo credito di Emmanuele estintivo dei pesi ereditarî sino a tutto il 31 marzo 1804 è confessato e dichiarato da Gaetano nei patti XXVI, e XXVII, e XXVIII del citato istrumento, faccia 28.

(3) Fog. 46 vol. 1 di Martucci , e faccia 52 dello strumento stampato.

(4) Dall' istesso conto di Gaetano si scorge che a tal ragione egli valuta ogni tomolo di grano , cui dà prezzo.

Digitized by Google

primo (di riscossione) aggiunge allo introito: nel secondo (d'inesigenza) diventa debito di Francesco coamministratore dello stralcio , e del quale essendo stato erede lo stesso Gaetano, ne consegue che la di costui figliuola Serafina anch' essa ereda di entrambi ed in cotal doppio carattere nostra contraddittrice, sia legalmente passibile dei debiti dello zio come la è di quei del padre (1).

Se la G. C. civile avesse voluto, meno abbondar d' indulgenza (tra le tante che ne usò per la figlia di Gaetano) avrebbe dovuto condannarla aggiugnendo quei valori all' introito della gestione. Essa però à voluto che costei esibisse il conto ricorso tra Francesco e Gaetano Abenante , e del quale chiaramente parla il bilancio nelle frasi di sopra riferite - Questo conto che non si è esibito sino al 1841 , allorchè tutto il conto dello stralcio si discuteva (vale a dire dopo 38 anni dal pagamento della partita) , nè anche si è presentato oggi , cioè a dire dopo due anni e 3 mesi dalla fatta interlocuzione.

§. 5.

Partita di Buonocore di duc. 2116. 80.

Questa partita si trova così registrata nell' inventario annesso all' istrumento del 2 aprile 1804: Ignazio Buonocore *duc.* 109. 44 *per conto antico* — ∾ 109.44
Per un carico di Trieste di fr. 557.14 ∾ 262.46
Per tomoli 1257 *grano per la sua fallu-ga, si aggiustò prezzo , e perciò si tassano*

(1) La doppia qualità di Serafina di ereda di Gaetano e di Francesco è definita dal giudicato della 2.ª camera della G. C. civ. de' 7 marzo 1840, *fol. 1 vol. 2 di Martucci.*

Digitized by Google

per accomodo a carlini 24 il tomolo, che importano duc. 3016. 80, dei quali avendone pagati duc. 500 al fu barone D. Barnaba, e duc. 500 al cav. D. Gaetano, restano(1) 2116.80

Sorge dalle indicazioni confessate dallo stesso Gaetano Abenante, che il credito in grani contro d'Ignazio Buonocore era esigibile ed esplicito, tanto che egli medesimo ne aveva riscosso buona parte. A rimpetto di così gravi e precise confessioni egli non arrecava pel difetto di riscossione verun documento che giustificasse di aver egli fatto almen qualche cosa per introitare quei valori. E soltanto, come se per discaricarsi da un debito verso di un terzo che riposava sulla buona fede del mandato, bastasse la sola assertiva, Gaetano asseriva di nulla avere esatto perchè fallito Buonocore. Egli non dimostrava nè anche questa posizione, e non l'à dimostrata sin ora, laonde pare indubitabile, che la G. C. dovesse comulare a debito della di lui ereda i duc. 2116. 80, coi corrispondenti interessi.

E che niente dimostrerà Gaetano divien cosa manifesta dal considerare, che la stessa pruova dell' esistenza del fallimento tornerebbe a costui certamente infruttuosa, se non inutile. Imperciocchè il fatto di un fallimento non include di necessità la perdita dei crediti contro del debitor fallito; che anzi è il fallimento un mezzo legale, che importa la possibilità del pagamento, sol che il creditore debbe assistere, presentarsi, prender parte nella procedura, offrire i suoi titoli di credito, e curare di esser soddisfatto. Gaetano Abenante adunque deve mostrare nella desiderata esibizione de-

---

(1) Fol. 36 vol. I. di Martuoci e fol. 36 num. 36 dell'istrumento stampato.

Digitized by Google

gli atti del fallimento Buonocore la pratica del *totum posse* esaurita dal conto suo, e la inutilità de' suoi sforzi. Di vero se la ereda di Gaetano credesse, che gettare in cancelleria un fastello di carte intitolato *atti del fallimento di Buonocore* valesse magicamente per isdebitarla, ben le si darebbe del matto, attesoche la Gran Corte che ben sapeva in quali casi si discarica un' amministratore per un credito da lui stesso dichiarato esigibile, in parte esatto ed abbandonato (ovvero meglio invertito nel resto a proprio vantaggio) à preteso certamente nella produzione dei processi del fallimento discernere la diligenza di Gaetano nell'avere preteso ed insistito pel pagamento. E sarà maraviglia veder come non sia stato soddisfatto Gaetano dal fallimento di Buonocore, che quasi alla pari saldò tutti i creditori e civili e commerciali.

Era Ignazio Buonocore per fama di ricchezze il primo nei tempi andati tra i negozianti granisti della capitale. Egli stava accanto ai Sinno, ai Torre, ed ai vecchi Volpicelli: le grandi possessioni intitolate sin oggi *i molini e le paludi di Buonocore* si offrono al viandante per lungo spazio sulla strada di Poggio Reale. Nè alla G. C. è ignoto questo nome, giacchè nella causa degli eredi Caracciolo, recentemente decisa, incontrò di vedere che per lo appunto dalla fallita d' Ignazio Buonocore, il defunto monsignor Francone, (anche per conto in grani) riscosse dei suoi crediti duc. 43000 i quali formavano poco men che l'intero che doveva conseguire. Al lume delle notate avvertenze di fatto non potrà evitare la nostra contraddittrice di soddisfare alle eredi di Emmanuele Abenante la chiesta somma dei duc. 2116. 80.

Digitized by Google

§. 6.

Partita di Bartolomeo di Blasio per pece navale, duc. 2702. 17.

Questa partita vedesi così scritta nel citato inventario inserito nell' istrumento del 1804.

Bartolomeo di Blasio ——————— 2702.17

Esatti dal cav. D. Gaetano giusta il suo conto (1).———————

Senza dubbio che sopra questa partita la G. C. passò leggermente e forse per ventura inavvertitamente - Quì non era luogo a disputa o a dubbio, e tanto meno a pruova nel favore dell' amministratore - Questi solennemente aveva dichiarato di avere esatto i duc. 2702. 17. Ciò era incontrastabile dimostrazione per doverne rivalere i mandanti, non potendosi qualunque dimostrazione sublimare ad un grado più alto della propria confessione. L' aver detto Gaetano *giusta il suo conto* può forse importare qualche rapporto tra lui e di Blasio, qualche vincolo di commercio, qualche legame d' interesse: il che se accennerebbe ai particolari rapporti tra lo stesso di Blasio e Gaetano Abenante, non perciò varierebbe la confessione di costui, di avere cioè nelle sue mani la somma, ed i rapporti verso del mandante, pel quale era obbligato a restituirla.

La confessione della esazion fatta dei duc. 2702.17 è la causa effettrice della condanna al rimborso, e qualunque altra accidentale designazione del come, del quando e del perchè la riscossione siesi effettuata esce dalle

(1) *Fol. 37 vol. I. di Martucci, e faccia 37 e 38 dell'istrumento stampato n. 50.*

Digitized by Google

relazioni ricorrenti tra il mandatario ed il mandante, e rientra tra quelle del mandatario e del terzo, verso del quale il mandante medesimo è affatto straniero. Son queste le ragioni che certamente determineranno la Corte dopo una pazienza spesa indarno per due anni e mezzo a far quello che omise di praticare nel 1841, vale a dire di accrescere l'introito del conto di queste somme con insieme i corrispondenti interessi. Da ultimo non è vano avvertire che quel conto, che travide la G. C. tra de Blasio e Gaetano Abenante non si è in maniera veruna esibito.

CAPO II.

Partite da depennarsi dalla rubrica di esito del conto.

Queste partite son cinque, siccome abbiamo notato sul cominciare del presente lavoro, cioè

1. Bartolomeo de Blasio	1976.11
2. Cav. D. Francesco Abenante	866.49
3. Fiscale di Catanzaro	240.00
4. D. Corrado Tarsia	900.00
5. Partita della R. Corte per gli asserti contrabbandi	16824.00
In uno	20806.60

Digitized by Google

§. 1.

Partita di Bartolomeo di Blasio di duc. 1976. 41.

Questa partita è del tutto diversa da quella dei duc. 2702. 17. Variano tra loro per la somma, per la origine, e solo s' incontrano pel nome di colui al quale vengono intitolate.

Nel 2.° bilancio rimesso da Gaetano al fratello Emmanuele contenente il periodo di tempo dal 1. settembre 1805 al 15 ottobre 1807 (e che si fuse insieme col precedente nel conto che si è discusso) Gaetano Abenante parla così:

In prima confessa di trovarsi in mano di Bartolomeo de Blasio per conto della eredità di Barnaba 295 cantaia e rotoli 2 di pece navale: dice di essere rimasi cantaia 245 e rotoli 30, che alla ragione coacervata di duc. 14. 03 il cantaio fa ascendere a duc. 3855. 42: in seguito cenna varie bonifiche fatte allo stesso de Blasio che ammontano a duc. 1737. 44: in fine conchiude a questo modo: *trovandosi portati nel conto dell' eredità a tutto agosto* 1805 *duc.* 3713. 83. *Desso pagato in varie volte, comecchè fra quegli vi era incluso il ricavato della pece del fratello D. Emmanuele e d' altri generi di suo conto, che li si sono creditati nel bilancio particolare, così si deducono essi duc.* 3713. 85: *per cui* HANNO DOVUTI RESTITUIRLI DUCATI 1976. 41.

Da questa enimmatica orazione deducendone un senso ragionevole, pare che Gaetano Abenante abbia voluto esprimersi presso a poco in questi termini: Io aveva di credito per la pece navale di Blasio ducati 3713. 85: di questi duc. 1737. 44 ne furono bonifi-

Digitized by Google

cati allo stesso de Blasio, laonde il residuo sarebbe stato in duc. 1976. 41. Ma poichè tra i duc. 3713. 85 vi era il ritratto dell' istessa merce e di altri generi, di pertinenza di Emmanuele, siccome nasce dal conteggio e dal bilancio particolare passato con costui, ò dovuto restituire del proprio, e quindi portare in esito della gestione la differenza nei suddetti duc. 1976. 41 (1).

Questo esito quindi nasce al par degli altri da una gratuita, o meglio fallace asserzione dell' amministratore. Nissun documento la sostiene, nissuna pruova l' avvalora. Non vi à dubbio, che si addebita i ducati 3713. 85: non v' à dubbio che in verun modo ne chiarisce l' uso fattone, come non vi à dubbio di essere riuscito a discaricarsi di duc. 1737. 44 per le tante bonificazioni fatte al de Blasio, e che la G. C. col gran novero delle altre partite ammise in fascio a favore dell' amministratore. Costui per compiere l' opera dell' utile escogitazione pensò non solo di fare scomparire l' introito della vistosa somma di duc. 3713.85 col pretesto effimero di un conto e di un bilancio particolare passato con Emmanuele, e che non mai à esibito, ma à tentato (e fu gran ventura di non esservi riuscito) a costituire un debito a danno degli amministrati ed a suo favore dei duc. 1976. 41, che disse di aver dovuto restituire a de Blasio.

Fa meraviglia, che in questo stato di cose la G. C. abbia sospesa la depennazione della partita ed abbia chiesto dalla ereda dell' amministratore il conto passato con Emmanuele. A prescindere che il conto ed il bilancio particolare non si è presentato; anche che si presentasse non basterebbe esso solo a discari-

(1) *Fol. 54 vol. 1. di Martucci.*

Digitized by Google

care il mandatario, ma farebbe d'uopo della indispensabile esibizione del documento della restituzione fatta a de Blasio dei duc. 1976. 41. Imperciocchè se il fatto della restituzione non costasse lucidamente non avrebbe mai l'amministratore il diritto di vedere ammesso l'esito di quei valori. Questa partita deve dunque cancellarsi dall'esito.

§. 2.

Partite del fiscale di Catanzaro in duc. 240, e D. Corrado Tarsia di duc. 900.

La maraviglia si muterà in istupore, quando si osserverà, che ad onta della confessione dell'amministratore Gaetano Abenante di aver pagato Emmanuele direttamente tali somme insieme con altre che pure confessò, senza esitanza la G. C. ammise in favore dell'amministratore le altre, e solo dubbiò le due sopra indicate. Nè questo è tutto, poichè pretese un documento che costui non accennava. Ma che che sia di tali cose, rivolgiamoci al fatto, e vediamo se mai vi potrà essere la menoma perplessità sopra i due articoli tuttora controversi.

Gaetano Abenante nel 1. bilancio, che dal 1. aprile 1804 termina al 31 agosto 1805 sotto la rubrica dell'esito si esprime così:

Pagati dal sig. barone D. Emmanuele a D. Domenico Corrado Tarsia per saldo di tutte le sue pretese ——————— 900.00

Similmente dal medesimo al fiscale di Catanzaro per la tenenza della posta pel biglietto cacciato dal fu D. Barnaba a favore

Digitized by Google

di Leopoldo Mannarino per cui si fece il sequestro in Monestarace —————— ∾ 240.00

Similmente a D. Giuseppe de Stefano per fatiche fatte pel convenio —————— ∾ 300.00

Similmente a Michele Finizia come sopra —————— ∾ 50.00

Comunque la G. C. venisse assicurata dallo stesso Gaetano che Emmauele e non egli aveva versato quei pagamenti ai quattro individui sunnotati, nullameno per due, cioè per de Stefano e per Finizia relativamente ai quali stava l'identica confessione dell' amministratore, liberò costui definititivamente: e per le altre due partite consorelle di Tarsia e del fiscale impose la *esibizione del conto particolare tra Gaetano ed Emmanuele Abenante in dove doveansi a costui creditare.* Noi non sappiamo arguire o divinare da qual fonte abbia tratto la G. C. anche per queste partite la notizia di esservi stato un conto particolare tra Emmanuele e Gaetano Abenante a questo riguardo. E maggiormente confessiamo la nostra ignoranza dacchè la dichiarazione di Gaetano, che rimoveva ogni dubbio, che accertava di essersi fatt' i pagamenti da Emmanuele direttamente era esplicita e formale, e perciò intolerante della benchè minima interpretazione favorevole per lui. Da ultimo il documento desiderato nè anche si è esibito, e perciò van cancellate queste partite al pari delle altre dalla categoria dell' esito del conto.

Digitized by Google

§. 3.

Partita del cav. Francesco Abenante di duc. 863. 49.

Succede altro articolo di esito non meno sorprendente dei primi, e se si dovesse dire di tutto il resto del conto; ma di ciò non accade l' opportunità di disputarne. Abbiamo visto di sopra che nel bilancio del biennio precedente alla stipulazione dell' istrumento del 2 aprile 1804 Gaetano Abenante porta soddisfatte al fratello Francesco due partite: la 1. in grano in 630 tomoli, i quali ragguagliati alla ragion corrente a quel tempo di duc. 2. 50. per ogni tomolo, gettano i duc. 1570 di sopra notati: la 2. in danaro per duc. 3185. 00: in uno duc. 4755. 00 - (1). Lo stesso Gaetano nel primo bilancio dei primi 16 mesi, cioè dal 1. aprile 1804 al 31 agosto 1805 paga allo stesso D. Francesco altri duc. 863. 49 con questa dicitura: *Al cav. D. Francesco Abenante in soddisfazione di simil somma avanzava dall' eredità duc.* 863. 49 - (2). Questa partita era della istessa indole delle precedenti, cioè a dire senza appoggio, nè della certezza del debito, nè della verità del pagamento realmente eseguito: di più involgeva una doppia contraddizione sia per lo scontro con le altre due partite ben rilevanti pagate un anno prima all' istesso D. Francesco e nel modo equivoco e sospettoso, come di sopra abbiamo notato, sia perchè Francesco non era un terzo, ma era il coamministratore e responsabile solidale del danaro e degli effetti amministrati.

---

(1) Fol. 44 a tergo e 46, e faccia 50 e 52 dell'istrumento stampato.

(2) Fol. 52 vol. 1. di Martucci.

Digitized by Google

Quindi Gaetano doveva camminare con maggior riguardo ugualmente, che lo stesso Francesco, mentre si servivano colle mani proprie del danaro altrui.

In onta del difetto di qualunque giustificazione, e di tanti argomenti svelatori del sopruso, anche per questa partita la Corte à desiderato tal conto particolare, che immaginò ricorso tra Emmanuele e Gaetano, e che à stimato esser rimedio universale a discaricare l'amministratore da queste partite opposte. Se l'amore della difesa non c'inganna ci sembra, che anche questa partita vada irremisibilmente cancellata.

§. 4.

Partita dei supposti contrabbandi pagata alla R. Corte in duc. 16824. 00.

Compie questa partita il disegno della tentata dilapidazione, che fermò in animo Gaetano di consumare a danno delle orfane figlie di Emmanuele sugli avvanzi del paterno retaggio. Questo colpo è il più formidabile, che riuscito, verserà in grembo della nostra contraddittrice insieme agl' interessi già definiti ben duc. 48050. Laonde per discoprire tutta la fallacia ed il cupo magistero del trovato discorreremo più a disteso di questo punto interessante di per sè, interessantissimo per le funeste conseguenze delle quali può essere malaugurato principio.

Sostiene l'avversario: che furono denunziati al governo varî contrabbandi fatti da Barnaba tra il 1799 ed il 1801: che si adoperò Gaetano d'imporre silenzio al rumore, e dopo di averlo inutilmente tentato, di transigere le quistioni: che in effetti compose le controversie pagando la suddetta somma di duc. 16824. 00:

Digitized by Google

che in virtù del patto XX dell' istrumento del 2 aprile 1804 poteva transigere, massime in affare utile a tutti: che questo fatto fu riconosciuto da Emmanuele avendo presentato i due bilanci nella Corte di appello di Catanzaro il 1813: che in fine si rammentò l'avvenimento nella convenzione finale stipulata col governo nel 7 dicembre 1816 (1). Questa serie di proposizioni non è veridica, giacchè si presenta in maniera diversa dallo stesso documento esibito dall' avversario e da tutti gli altri, ai quali ricorre invano (2). Il documento consiste in un certificato estratto dall'amministrazione de'dazî indiretti nel 20 settembre 1817. Dallo stesso si raccolgono i seguenti fatti: che si avanzò denunzia al governo, non già contro Barnaba o Emmanuele Abenante, ma contro i fratelli Abenante in forma *anonima* per taluni contrabbandi di grani ed olii esercitati tra il 1799 e maggio 1801 dai detti fratelli Abenante e da D. Antonio Schiano. Che nel 17 novembre 1804 ebbero grazia i denunziati di pagare un dritto e mezzo tra tre mesi a rate settimanili: che si sarebbe pria proceduto alla verifica della denunzia e dell' importare del dazio, sia sopra i carichi denunziati, sia sopra quelli rilevati volontariamente dagli Abenante: che si sarebbero sborsati i dazî al governo tra tre mesi: e che sul dubbio del risultamento della verifica e liquidazione, *il fisco li avrebbe cautelati in biglietto di tenuta dell' intera summa. Si rimise la nota de' contrabbandi per eseguirsi la verifica, e la liquidazione alle autorità competenti, e volle il governo che si riferisse.*

---

(1) Num. XI. delle osservazioni della figliuola di Emmanuele del capo II. inserito nel verbale di discussione.

(2) Fol. 175 del vol. de' documenti.

Digitized by Google

Mancano tutti gli elementi essenziali o complemantarì, ed i quali Gaetano si avrebbe dovuto imporre strettissimo dovere di esibire in un affare di gravissimo momento, quanto si è questo che compromette la somma di duc. 16824 di sola sorte, oltre alle mance e riconoscenze: somma che congiunta agli interessi che pretende dal dì del pagamento, cioè dal 1805 sin oggi, trascende i duc. 48000!. . . Di fatti non si vede la verificazione della denunzia de' contrabbandi asseriti, la nota di quelli volontariamente rivelati, la liquidazione dell' importare de' dazì, la risoluzione sovrana, ed in fine il pagamento fattone alla Regia Corte. In questo stato di cose manca il primo requisito per ammettersi qualunque partita nella discussione di un conto, cioè a dire la certezza legale del debito in colui che debbe patire il rimborso verso del suo mandatario. Dallo stesso documento presentato da Gaetano risulta che non solo i fratelli Abenante, ma anche D. Antonio Schiano era autore denunziato de' contrabbandi: che non era il solo Barnaba, ma i fratelli e che con essi anche quegli doveva rispondere delle pene verso del fisco: che da ultimo l'affare non era indubitabile, mentre lo stesso governo cautelava i denunziati con un biglietto di tenuta nella pendenza delle istruzioni. Di mezzo a queste caligini ed incertezze (che tornava facile a Gaetano dileguare e chiarire, e che pel carattere di amministratore doveva lucidamente dimostrare) come si potrà dopo 37 anni discernere qual parte nell' affare presero gli Abenanti o chi tra di loro, e quale Schiano; quanto fosse il loro debito rispettivo, quanto l' ammontare dello stesso, quali infine gli utili effetti dell' operato da Gaetano, quali le facoltà di cimentare una somma cotanta? Per regola: l'amministratore deve compiere tutte

Digitized by Google

le parti della dimostrazione del suo discarico; in difetto non si ammettono le partite (1). Nè basta (ripetiamolo anche un altra volta) dimostrare un pagamento fatto, ma bisogna convincerne che doveva farsi, e che per intero gravava sul mandante per costringere costui ragionevolmente al rimborso. Si è osservato che questi chiarimenti mancano, nè del difetto sono imputabili gli eredi Abenante, ma sì bene Gaetano che incominciò, trattò e conchiuse quelle controversie. Che se la sua ereda non vede ammessa la partita per difetto di giustificazione che doveva e poteva, e che non volle procurare; nissun danno ne risente, giacchè muove dal fatto proprio. Massima salutare e giusta volta in legge dalla sapienza romana in queste frasi dettate dal giureconsulto Pomponio. (2) *Quod quis ex culpa sua damnum sentit*, *non intelligitur damnum sentire*: principio che l'illustre Gotofredo nell'eccellente comentario su questo titolo delle regole del diritto, applica specialmente alla materia del mandato, allorquando si eserciti (come nel caso nostro interviene) l'azione contraria dal procuratore.

L'avere Gaetano trascurato di rifornirsi di tutte le pruove mostranti la legittimità del suo operato, assai discopre che di tutt'altri men che di Barbara o di Emmanuele fosse il pericolo de' contrabbandi, e che di un affare interamente proprio a Gaetano e del suo socio Schiano, o di altri si trattasse. Non si può spiegare altrimenti una così profonda trascuraggine per un esito così rilevante. Nè scioglie il dubbio, ovvero giova a Gaetano l'impossibile presunzione di collusione o di fraude

(1) *Art. 624 Leggi di rito civile. L. 13, 17, e 20 ff. mandati vel contra.*

(2) *L. 203 ff. de regulis iuris.*

Digitized by Google

per essere stato parte in quell' affare il governo; giacchè può esser vero l'avvenimento, verissimo il pagamento, ma non proprio di Barnaba, e perciò intolerabile dai di lui eredi, figliuole di Emmanuele Abenante. Noi nell'attuale confutazione versiamo in discussione di conti, e nella giustizia degli esiti ci occupiamo de' rapporti tra il mandante ed il mandatario, ne' modi, nelle forme, e con le regole dalla legge prefiniti. E questo ragionamento grandemente si riferma, ed i sospetti sopra Gaetano vieppiù si addensano osservando che nel caso in disamina egli è in piena contraddizione col testo del patto XX dell' istrumento del 2 aprile 1804, il quale forse per amor di parte è stato letto per metà del nostro contradditore. Se è vero che in esso si trova data la facoltà di transigere a Gaetano, non è men vero però che ogni suo atto o transazione erano invalidi per espressa clausola del mandato, qualora non si provvedesse della ratificazione e conferma di Emmanuele. Ecco le interessantissime parole del patto. *Benvero dovranno essi signori cavalier D. Francesco, e D. Gaetano riscontrare settimana per settimana esso signor barone D. Emmanuele* DI QUANTO DA ESSI VIEN TRATTATO, CONCHIUSO E DETERMINATO, PER AVERNE LA REGOLARE APPROVAZIONE, E PER DARNE PARTE AD ESSO SIGNOR D. GIUSEPPE, MA BENANCHE FORMARE SEMESTRE PER SEMESTRE IL CONTO DA SOGGIACERE ALLA ISPEZIONE, ED APPROVAZIONE DI ESSI SIGNORI BARONE D. EMMANUELE, E D. GIUSEPPE (1). Gaetano non mai su di questa transazione à riscosso dal fratello veruna approvazione o conferma. Ed è luogo a supporre che se l'avesse domandata facilmen-

(1) *Pag. 22 dell' istrumento stampato, e fog. 21 vol. I. di Martucci.*

Digitized by Google

te l'avrebbe ottenuta, essendo stato così utile ad Emmanuele quella transazione come si sforza di darci ad intendere! Ma se tacque costantemente questi avvenimenti al fratello è certezza che dessi a costui non si riferivano, nè lo riguardavano in verun modo. Gaetano dunque a prescindere dai vizi de' quali è infetta l'intiera materia di che si compone questo articolo, soffre la eccezione legalissima dello eccesso del mandato, che sdebita il committente a riconoscere ed eseguire l'operato del mandatario.

E quì mal si appone per la seconda volta l'avversario, quando dalla presunta utilità del fatto e per la persona del governo vuole schivare la forza irresistibile della eccezione.

Il patto non si viola o distrugge per argomenti estrinseci nè per presunzioni. Se prevalesse questo metodo industrioso sarebbero inutili le convenzioni e le cautele, mentre basterebbe raziocinare probabilmente in contrario per abbatterle in onta della intenzione delle parti, da esse consentita e protetta gelosamente dalla legge. Di vantaggio; l'utile cospicuo recato da Gaetano col pagamento de' duc. 16824, e che ora vuol ripetere quasi triplicati, non appare da' suoi stessi documenti come di sopra abbiamo disputato; che invece grandi elementi di sospezione si elevano contro di lui cospiranti tutti ad assicurare che egli per tentare un pingue profitto à manomesso leggi, doveri, e convenzioni, sempre mirando al grande oggetto di valersi dopo lungo volgere di anni, e dopo la naturale dubbietà che il tempo spande sulle umane cose, degli argomenti di pietà e di condiscendenza: armi invalide a fronte della potentissima virtù dello stipulato e della quasi distrutta per opera di lui domestica opulenza.

Digitized by Google

§. 5.

Più ampia dimostrazione della fallacia della partita in parola - Avviamento interlocutorio dato dalla G. C. civile. -

Nella categoria delle riduzioni dell'esito la G. C. civile col capo V. in ordine al pagamento della regia corte si espresse così: *pria di pronunziare sull' ammissione dei duc.* 16824 *spesi per la transazione dei contrabbandi, ordina, che i coniugi anzidetti nel termine sopraespresso di mesi sei da oggi, dimostrino con valevoli documenti, che i contrabbandi pei quali la transazione ebbe luogo erano stati commessi da Barnaba ed Emmanuele Abenante solamente.*

La G. C. non trovò sufficienti le giustificazioni offerte dall'amministratore per isviluppare una condanna cotanto grave. E non poteva contentarsene per più ragioni: in prima, gli avvenimenti di quella transazione che si facevano ricadere sulla eredità di Barnaba Abenante si passavano in un tempo, in cui questi era già spento da oltre ad un biennio: di poi la denunzia fatta, la domanda avanzata per transigere, e gli atti praticati, lo furono in *anonimo* non solo, ma successivamente i contrabbandi si addebitarono ai fratelli Abenante (che eran quattro, ed a D. Antonio Schiano: da ultimo chi propalò il nome di Barnaba e di Emmanuele che il governo ritenne? Non altri che Gaetano. Or costui è autore in cosa propria; è nel suo favore parte e giudice; assertore e giustificante col suo detto il proprio fatto a pregiudizio altrui! Assunto impossibile a sostenersi!

A nulla monta che il governo abbia indicato Barnaba ed Emmanuele Abenante nella sua grazia. Esso

Digitized by Google

non seguì che il detto di Gaetano che svelò l'*anonimo* nei nomi utili a lui de' due fratelli. Poco importava al governo, che fosse Tizio o Caio che transigesse: o che Mevio o Sempronio avesse fatto i contrabbandi: l'interessante era solo che si pagasse la somma definita. Quindi *relatum in referente:* se il consiglio di Finanza nominò Barnaba ed Emmanuele, il fece materialmente, perchè lo disse a lui Gaetano del quale seguì la fede. Tutto dunque si stringe e consiste a vedere se un mandatario in contraddizione dell'*anonima* procedura e della manifesta partecipazione di Schiano in quelle brighe, possa smascherare l'incognito a suo talento dopo 38 anni e rovesciar poi all'improvviso sul capo di un terzo ed a proprio favore, nientemeno che un debito soperchiante di duc. 48000!

E noi non troviamo ragione di aver dovuto Gaetano Abenante serbar l'anonimo; che anzi giovava il parlar chiaro, poichè di quei fatti era responsabile verso del suo mandante. Nè questi avrebbe potuto arrecarsi della lealtà a motivo dell'utile cospicuo che gli derivava da quelle pratiche. Ma Gaetano si diportò in quella guisa infedele e misteriosa, perchè brigava di far pagare alle figlie innocenti del trapassato Emmanuele la grave conseguenza delle sue proprie colpe, le quali consistevano di aver mentito l'altrui nome per riparare ad un fatto proprio o ad uno impiccio, nel quale chi sa perchè e come erasi egli ravvilupato.

Gaetano evidentemente maneggiava un affar proprio e non del germano in quel rincontro. Egli negoziava pubblicamente, ed in mille modi si avvantaggiava delle risorse di Emmanuele, della cui fortuna è stato un' ulcera divoratrice. Cosicchè, se anche avesse

Digitized by Google

pagato per Emmanuele, non lo avrebbe fatto certamente che col danaro di costui per molte ragioni pruovate in processo e che la giustizia non può rifiutare di accogliere.

§. 6.

Argomenti della impossibilità dell' assunto di Gaetano.

I. Col patto III. più volte di sopra rammentato (1) Gaetano e Francesco Abenante si dispogliarono di tutt' i diritti attivi e passivi che vantavano o pativano come membri della famiglia Abenante, durante la forzosa amministrazione, alla quale si sottopose Emmanuele. Per essi in compensamento di ogni pretendenza pattuirono l'annuo assegnamento che di sopra abbiamo notato. Come necessaria conseguenza di questa separazione d' interessi familiari ne vennero i patti XXIV, XXVIII e XXXIV dell'istrumento medesimo, mediante i quali si convenne: che Emmanuele risentisse l' obbligo esclusivo di pagare i debiti: che in lui solo stesse la facoltà di togliere danaro a prestito o distrarre beni stabili. Laonde alle assertive di Gaetano che vorrebbe far credere di aver pagato del proprio, osta lo stabilito nella convenzione, la quale porge fondamento ed appoggio al giudizio morale della impossibilità di aver egli potuto dismettere que' debiti, dacchè gliel vietava il patto e la propria coscienza. Nè alcun danno poteva temere dalle persecuzioni de' creditori, poichè questi rovesciandosi sopra i beni della famiglia avrebbero molestato Emmanuele che per proprie ragioni, e per quelle del figlio Lelio quasi tutto possedeva il patrimonio familiare. D'al-

(1) *Fol. 214 a tergo vol. 1 Martucci.*

Digitized by Google

tra parte Gaetano e Francesco erano stipendiati a carico di lui, senza tema di poter soffrire ritardo o deminuzione de'loro rispettivi livelli, come risulta dai patti III. XXIII. e XXIV. del suddetto istrumento. E per verità costoro nello spingere Emmanuele, non di altro titolo fecero uso che di quello del 2 aprile 1804, in dove queste cose si rifermarono.

E che poi non avessero obbligo di pagar debiti gli amministratori, lo dice l'istesso avventario, (questa volta uniforme all'istrumento) cioè a dire, che l'amministrazione dello stralcio del negoziato in Napoli fu essenzialmente separata e distinta dalla più vasta ereditaria, assunta forzatamente da Emmanuele, mentreche la prima de' fratelli era libera. Tutto questo si dichiarò solennemente dallo stesso Gaetano ne' patti XIX. e XX. di quell'istrumento (1): *che per ora non rimangono* PESI CERTI *sullo stato del negoziato sudetto, e solo si prevede qualche passività per alcune pretensioni in seguito, parte dedotte in giudizio, e per altre che si possono dedurre da' corrispondenti:* si finisce col conchiudere di doversi riguardare essere (que' debiti eventuali) *a conto comune,* E DELL' EREDITÀ DEL FU BARONE *D. Barnaba,* SICCHÈ IL LOR PARTAGGIO *si avrà in veduta in esito delle liquidazioni che dovranno farsi.*

E volgendo lo sguardo agli esiti del conto di Gaetano si troveranno dipendenti da pesi ed obblighi preesistenti sull'eredità di Barnaba, e molti di essi, come in esempio pel marchese del Tito, e per altri, affliggenti i fondi di provincia; di modo che la possibilità de'futuri debiti che Gaetano dichiarava di potersi avverare saltanto dalle pretensioni de' corrispondenti (vale

(1) *Fol. 21 vol. 1. di Martucci.*

Digitized by Google

a dire per faccende commerciali) è smentita dal fatto suo stesso che dimostra il contrario nella seguita dismissione de'debiti esclusivamente ereditari, e dalla sua stessa dichiarazione di non esservi DESI CERTI sul negoziato di Napoli: dichiarazione solenne che ispira tutta la persuasione della verità, poichè muove da chi aveva compiuta scienza degli affari domestici, siccome altrove abbiamo dimostrato, e che d'altronde si ricongiunge felicemente alle cose pattuite nel citato istrumento. Imperciocchè separati interamente i diritti, i doveri, le persone, i beni e l'amministrazione delle rendite ereditarie dalla speciale gestione del negoziato di Napoli; su di quella e non su di questa, sul capo di Emmanuele e non a danno di Gaetano gravar potevano le afflizioni ereditarie preesistenti, e perciò solo dal primo e non dal secondo doveveno dismettersi. Sta dunque il patto, la intenzione delle parti, la propria confessione di Gaetano contro le posizioni di esito registrate nel conto.

§. 7.

Disamina de' fatti pruovati in giudizio - personali a Gaetano - confermanti il convenuto nell'istrumento del 1804.

Il giudizio morale nascente dalla convenzione del 1804 è sostenuto grandemente da un noveso di fatti, di argomenti, e di confessioni dello stesso Gaetano; tutti cospiranti allo scopo medesimo.

In primo luogo: Gaetano e Francesco furono diligenti ed avveduti per circondare il loro assegnamento della maggior farmezza nel senso che fosse loro corrisposto indeminuto, perchè stabilito per *quanto poteva bisognare a ciascuno di essi* PER SUPPLIRE AI PARTICOLARI

Digitized by Google

BISOGNI, *per vivere comodamente* (sono parole del patto III) (1). Ciò dimostra che Gaetano il quale ne' tempi di Barnaba viveva con le beneficenze fraterne, (non avendo mai asserito di avere cosa del proprio), necessitava nel 2 aprile 1804 di una pensione che reclamava dal fratello, bastevole e sicura. Sotto questo aspetto Gaetano non rappresenta un uomo così dovizioso da sborsare ingenti somme, mentre per vivere era ai soldi di Emmanuele; e dall'altro lato stava coperto dallo stipulato del 1804 che gliene lo esentava, non dubitando del presente, nè temendo del futuro per la stipulata salvezza.

Tanto più cresce la morale impossibilità, osservando che mentre nel primo periodo della gestione, cioè tra il 31 marzo 1804 ed il 31 agosto 1805, (fra sedici mesi appena), Gaetano avrebbe disborsato ducati 28798. 53, non avendone esatti che soli ducati 1324. 90 e perciò una superchianza di esito nella enorme somma di duc. 27403. 63. Maraviglioso accidente che infonde nell'animo di chiunque il sentimento d'incredibilità: fenomeno sempre compagno o seguace delle cose strane ed incompatibili (2).

Ma si dilegua il nembo delle maraviglie all'apparire della vivissima luce che spandono su di questi stupendi avvenimenti i fatti e le confessioni dello stesso Gaetano. In questo primo periodo appunto di mesi 16 coincidono le risorse effettuate sopra i debitori dello stralcio e gli aiuti inviatigli da Emmanuele. Egli in quest'epoca primitiva della sua amministrazione riferisce duc. 1324 di esigenze; dichiara di aver soddisfatto Emmanuele del

(1) *Fol. 9 prod. di Martucci.*
(2) *Fol. 50 e 52 vol. 1 Martucci.*

Digitized by Google

proprio ducati 2003. 49 ai signori Corrado Tarsia, al fiscale di Catanzaro, ed al fratello Francesco Abenante (1); avere introitato i ducati 4081. 03 dal cavalier Marincola ed ugualmente i ducati 6397 da Melchiorre Romano; avere ricevuto nel 1 settembre 1804, come risulta dalla sua lettera, i ducati 19500 inviati a lui in moneta contante del fratello Emmanuele, cosicchè per esazioni certe, indubitate, e sicure stringeva tra le mani, o rimesso da Emmanuele o riscosso dai debitori un valore di ducati 33316. 62, che soperchiava di molto i ducati 27463. 63 portati come esito a suo credito. E ciò va detto senza parlare della ingiustizia ed erroneità delle altre partite che compongono la rubrica dell' esito, e che la G. C. ebbe indulgenza di ammettere a vantaggio dell' amministratore.

L' assembramento di questi fatti basterebbe a tranquillare l'animo il più ritroso sopra la ragione evidente del nostro assunto, ma concorre altra pruova non men della prima irrecusabile e certa. La pratica serbata per lo innanzi e sino al punto dello stipulato del 2 aprile 1804 si vede mirabilmente uniforme al convenuto in quell' istrumento ed agli avvenimenti ricorsi di poi.

Anche prima della convenzione de' livelli stabiliti, (cioè quando i pretesi larghi diritti di Gaetano sul patrimonio della famiglia erano in pieno lor vigore); quando Gaetano era obbligato alla soddisfazione de' pesi ereditari, non fu diversa l' osservanza serbata nello estinguere i debiti. Perciocchè Emmanuele del proprio dismetteva le affezioni ereditarie; le saldava effettivamente sotto l' aspetto di Gaetano, tanto che costui solennemente lo dichiarò ne' patti XXVII e XXVIII di sopra

(1) *Fol. 51 e 52 vol. 1 Martucci.*

Digitized by Google

riferiti, e venne per tal modo ad Emmanuele acclarato il credito dei ducati 29028: 65 da lui invertiti a questo scopo.

Se dunque Gaetano non poteva e non voleva estinguer debiti prima dell' istrumento del 1804, quando cioè ne aveva obbligo preciso e mezzi bastevoli, ed in vece prestò la pazienza ad Emmanuele simulando quelle pratiche coi danari di lui; maggiormente dopo conchiuso l' istrumento, dopo costituito il livello, addossati i debiti ad Emmanuele, confidata a costui l' amministrazione forzata a questo fine, rimaso immune egli da ogni dovere, scarseggiante di fortuna, si debbe conchiudere di essere il simile avvenuto. Presunzione non più fondata sull' analogia degli avvenimenti, ma convertita in certezza dopo le pruove de' vasti fondi finanzieri che pervennero a Gaetano, precisamente in quel tempo dal fratello Emmanuele. E sempre lo stesso metodo si serbò negli anni succedenti, giacchè altre somme riscosse Gaetano dallo stralcio, ed altre ne versò il fratello ne' ducati 30000 delegati appunto per soddisfare i di lui creditori sul canone dello ex-feudo di Manestarace concesso in enfiteusi ai fratelli barone Giacomo, Carlo ed altri Oliva. Cosicchè anche ammessa la ipotesi che Gaetano del suo avesse pagato qualche debito, costa che ne fu tosto ampiamente rimborsato, e perciò si estinsero le sue ragioni di credito.

Or vedete quanti rilevantissimi valori à ingoiato ed assorbito Gaetano in vita dell'amorevole e troppo confidente Emmanuele! E ciò non basta, poichè ora si tratta di ignudar le sue figlie di qualunque risorsa creando sugli avanzi di così colossale fortuna un credito gigantesco ed impossibile a favore di Gaetano come colmo delle sue dilapidazioni!

Digitized by Google

§. 8.

Forze delle condizioni del mandato — Necessità della ratifica di Emmanuele per qualunque operazione del mandatario.

Le leggi latine ritenevano che il fatto del mandatario trascendente o difforme dai limiti del mandato tornasse obbligatorio per costui, innocente al mandante.

Presumevano che il mandatario avesse operato per cosa propria e non per l'altrui (1). Il rigore primitivo, compagno indivisibile e garante legale delle contrattazioni di buona fede, s' indolcì col correre del tempo, e la riconoscenza o espressa o tacita dal mandante pel fatto eccessivo del mandatario equivalse al mandato espresso (2) ed originario.

Il codice francese e le nostre leggi civili àn racchiuso in un sol precetto l' idea di più responsi, e nell'articolo 1870 (1998) àn detto che: *il mandante è tenuto ad eseguire le obbligazioni contratte dal mandatario a norma delle facoltà che gli ha date.*

Non è tenuto per ciò che il mandatario avesse fatto oltre tali facoltà, se non in quanto EGLI L'ABBIA ESPRESSAMENTE O TACITAMENTE RATIFICATO.

Ciò permesso: discorriamo le ragioni che ripulsano gli sforzi dello amministratore per vedere ammesso questo esito importantissimo. Egli non pure non offerse alla G. C. civile un documento dimostrativo, che rispondesse al doppio quesito: 1. che il debito fosse realmente a peso de' suoi amministrati Barnaba ed

---

(1) *L. 5 ff. mandati vel contra.*

(2) *L. ult. cod. ad S. C. Macedonian. — L. 1 et passim tit. ff. rem ratam habere per totum.*

Digitized by Google

Emmanuele: 2. che realmente la cosa andasse come egli la riferiva nel conto, ma fu destituto di qualunque approvazione de' suoi mandanti: approvazione che riusciva indispensabile per lui, atteso le leggi del mandato.

Or l'amministratore sempre imperturbabile al cospetto di qualsiesi stringentissimo ragionamento si prepara alla difesa con l'aiuto di tre fallacie. Egli assume: 1. che aveva la facoltà di transigere per effetto dell' istrumento di mandato del 2 aprile 1804, e che nel caso bene il poteva, anzi ben fece perchè in affare utile: 2. che il suo operato fu riconosciuto e ratificato dal fratello Emmanuele mediante la presentazione dei bilanci presso la G. C. civile di Catanzaro l' anno 1813. 3. che in fine questo fatto fu pure rammentato dagli eredi di Emmanuele nell' istrumento stipulato nel 7 dicembre 1816 col governo.

§. 9.

Fallacia del I. assunto — L' amministratore poteva transigere, ma aveva d' uopo della ratificazione di Emmanuele — Verace idea del patto.

Non è dubbio che nell' istrumento del 2 aprile 1804, col patto XX (1), si concesse agli amministratori piena facoltà di esigere, conteggiare ad anche di transigere, ma questa facoltà non fu conferita per crear debiti, ma soltanto per riscuotere nel più breve tempo e possibilmente le vastissime risorse dello stralcio.

---

(1) Fog. 22 Vol. I. di Martucci e faccia 23 dell' istrumento stampato.

Digitized by Google

In fatti in questo senso è scritto il patto, ed anche in tal senso di favore si stipula la condizione espressa della ratifica in questi termini: BEN VERO DOVRANNO ESSI SIGNORI CAVALIERI D. FRANCESCO E D. GAETANO NON MENO RISCONTRARE SETTIMANA PER SETTIMANA ESSO SIGNOR BARONE D. EMMANUELE DI QUANTO DA ESSI VIEN TRATTATO, CONCHIUSO E DETERMINATO PER AVERNE LA REGOLARE APPROVAZIONE E PER DARNE EGLI PARTE AD ESSO SIGNOR D. GIUSEPPE, MA BEN ANCHE FORMARE SEMESTRE PER SEMESTRE IL CONTO DA SOGGIACERE ALLA ISPEZIONE DI ESSI SIGNORI BARONE D. EMMANUELE E D. GIUSEPPE.

Nè di facoltà per crear debiti si doveva parlare, giacchè di ciò si era assai discorso precedentemente, sì come abbiamo in altro luogo rilevato.

Nè la nostra spiegazione à dello strano, il quale consisterebbe in concedere che gli amministratori potevan convenire e transigere per introitare, e non per pagare i debiti; imperciocchè ogni maraviglia si rimove se si consideri in prima, che quando si prendon danari si fa lucro e di facile si permette al mandatario di procurarlo; ma quando si pagan debiti si soffre uno scapito, e si procede con più rigoroso riguardo. Di poi debiti certi non esistevano sull' amministrazione che assumevano i fratelli Gaetano e Francesco Abenante. Dessi in più luoghi dell'istrumento del 1804 e segnatamente nel patto XIV lo avevano solennemente dichiarato (1): *Il bilancio poi* (sono parole del testo) *relativo alle operazioni in questa capitale, siccome nella parte* PASSIVA

(1) *Patti XIV, XIX e XX faccia 18, e 22 dell' istrumento stampato e foglio 17, e 21 e 22 Vol. 1 di Martucci.*

Digitized by Google

NON A VERUN PESO O DEBITO CERTO, E SOLO POTRA' COL TEMPO AVERNE PER QUALCHE PRETENSIONE DEI DIVERSI CORRISPONDENTI....

Gaetano che era stato fin dai suoi primi anni braccio ed istrumento di Barnaba nelle sue mercantili speculazioni, ed al quale per coscienza eran note tutte le specialità, tutti i particolari, tutte le relazioni della casa, certo che non avrebbe iteratamente ingoiata la dichiarazione solenne della immunità da pesi dell'amministrazione che assumeva, qualora vi fosse stato l'obbligo di doversi soddisfare il Governo di cotanta somma.

E quì si noti, che Gaetano non avrebbe così patteggiato, se questo debito veramente avesse aggravato il capo di Barnaba e per esso di Emmanuele, suoi fratelli. Al tempo in cui tali dichiarazioni si consegnavano in un pubblico istrumento (2 aprile 1804) la scienza e la certezza dei multiplici e vistosi contrabbandi di già era nell'animo di Gaetano; poichè quelle infrazioni alle leggi doganali si sarebbero commesse, al dire di Gaetano medesimo, quattro anni prima (1799 e 1801). Ma il patto abbiam visto parlar solo e tassativamente de' pesi possibili a motivo di pretendenze di corrispondenti e non per altre cagioni, quindi è chiaro che quei contrabbandi, ravvolti tra tante tenebre e tra tante incertezze cozzano con la fede sincera che debbe attribuirsi alle convenzioni fermate, non per ingannarsi a vicenda, ma per tramandare la verità consentita ai tardi avvenire.

Rinvigorisce di maggior forza la necessità della ratificazione di Emmanuele, considerando che noi versiamo in una convenzione e transazione fermata tra Gaetano ed il Governo per un debito vistosissimo, creato da origini caliginose. Or è certamente impossi-

Digitized by Google

bile per le figliuole di Emmanuele di vedere ammessa a lor danno una partita di circa ducati 50000, meno per effetto di un documento fallace, che per la mancanza essenziale dell' approvazione di Emmanuele, la quale formava una legge espressa ed inviolabile del mandato confidato all'amministratore. E per dire un'altra parola sopra questo argomento, non omettiamo di ricordare che la facoltà di contrar debiti per dismettere pesi era del solo Emmanuele giusta il patto XXIV del citato istrumento del 1804: cosicchè altro soccorso valentissimo ci si appresta da questa speciale contrattazione dichiarativa dello stesso assunto e che pure consentì Gaetano.

Se dunque costui non si conformò allo stipulato e non ottenne la conferma del suo operato, invano si sforza di legittimarlo dopo 39 anni per cogliere un guadagno illecito e rilevante a pregiudizio delle ammiserite sue nipoti.

E pare veramente inconcepibile come questi non avesse passato a conoscenza di Emmanuele pratiche e così cospicue e così fruttuose: che non ne avesse ottenuto nel mentre istesso le convenevoli conferme, allorchè gli e la sua ereda àn prodotto in giudizio una moltitudine di lettere di Emmanuele ricorse nel periodo tra il 1799 ed il 1809, e nelle quali di ogni minimo affare si ragiona, men che della grave quistione con la Regia Corte. E certamente se di ogni piccola faccenda si ragguagliava Emmanuele, di quella momentosissima si avrebbe dovuto tener proposito. Il non essersi fatto, palesa eloquentemente la falsità o la inesistenza del fatto relativamente ad Emmanuele (1).

---

(1) *Vedete la lunga corrispondenza. Vol. 1. di Martucci dal fog. 167 al fog. 178.*

Digitized by Google

Quelle lettere poi lascian travedere il continuato rancore commisto alla bontà fraterna di Emmanuele per la improvvidenza e per lo smoderato sciupìo di Gaetano. Questi non avrebbe al certo obliato tra tante minutaglie un negozio ingente, se la verità decorasse i suoi detti, e se la menzogna non discreditasse la causa della sua figlia ed ereda..

§. 10.

Sunto delle lettere di Emmanuele Abenante prodotte dalla stessa ereda di Gaetano - Spirito delle medesime e conseguenze che ne discendono.

Le lettere che si attribuiscono ad Emmanuele Abenante van divise in due epoche, cioè prima del 1802, tempo della morte di Barnaba, e dopo di tal epoca sino al 1809. Quelle del periodo precedente, vale a dire del 1799 e 1800 spirano rimproveri e querele contro di Barnaba e di Gaetano, comeche tacite e rassegnate; e le quali muovevano non solo dalle luttuose condizioni de' tempi (era il 1799) (1), ma pure dal metodo oppressivo esercitato da Barnaba a consiglio di Gaetano d' impoverire Emmanuele in Rossano per arricchire la casa in Napoli che principalmente reggeva il primo a suo piacere: verità confessata nell' istrumento del 2 aprile 1804 (e precisamente nel patto XIV) (2) nel quale si dice che: *lo sbilancio dipende non solo dal metodo tenuto dal detto fu barone D. Barnaba di* ***FAR PIOMBARE COSTANTEMENTE NELLA CASA IN QUESTA***

---

(1) Pag. 169 vol. 1 di Martucci.
(2) Fol. 16 vol. 1 di Martucci.

Digitized by Google

CAPITALE I GENERI ACQUISTATI IN QUELLA DI ROSSANO, O IL LORO PRODOTTO, DIMODOCHE QUELLA IMPINGUANDOSI RIMANEVA QUESTA CIRCOSCRITTA NELLE OPERAZIONI PENDENTI. Da queste origini e da queste urgenze pressantissime nelle quali era messo Emmanuele da Barnaba, muovevano le sue lamentanze intese a dichiarare la impossibilità di resistere con le sole risorse provinciali allo spiensierato spendere ed all' improvvido andamento del negoziato di Napoli. In questi sensi parlano le lettere del 9 aprile 1800, del 20 settembre dello stesso anno, e segnatamente quella del 9 agosto 1801 (1), nella quale Emmanuele dopo i mesti racconti delle pazienze tolerate ne' rivolgimenti degli anni antecedenti, e che ancora duravano, dice *che se per nostra disgrazia gli affari in quest' anno sono andati alquanto a traverso, credo non avere io causa.* QUANTO MI S' IMPUTANO DELLE CONTINUE TRATTE NON OSTANTE LE PROIBIZIONI FATTEMISI, VORREI SAPERE DI GRAZIA CHE POSSO IO FARE DOPO CHE I GENERI MANDATI SI SONO CONSUMATI COSTÌ, ED I POSSESSORI PRESSANO PER L' ADEMPIMENTO. In questo tenore continua Emmanuele a querelarsi, adombrando nella infermità letale del fratello Barnaba (che veramente morì nel 27 marzo 1802) la vita scioperata di Gaetano, in man del quale si concentrava quasi tutta la somma delle speculazioni della capitale, siccome per lo innanzi abbiamo dimostrato e rilevasi dallo inventario de' crediti, nel quale quasi tutte le esigenze, sia in danaro, sia in generi si portano fatte da costui. Del pari nella lettera del 19 agosto 1801 (2) ripiglia Emmanuele le sue doglienze

(1) *Fol. 169 vol. 1 di Martucci.*
(2) *Pag. 171 ibidem.*

Digitized by Google

dicendo: *Io ho faticato con tutta l'estensione della mia attività;* CREDO AVER FATTO NEGOZIATI LUCROSI, NON SONO STATO CHE UN CIECO ESECUTORE DELLE DISPOSIZIONI DI COSTÌ: HO PROFUSO TUTTO CON INDEBITARMI CON CHIUNQUE, CREDENDO ALLARGARE COSTÌ E FAR LUCRO, NON HO GIOCATO, NON HO BARATTATO, ED ORA VEDO DIFFIDENZA; *cosa che mi trafigge al vivo più delle conseguenze che sto mirando.*

II. È chiaro che per le cagioni additate e tutte personali ad Emmanuele, costui si doleva, e non della fortuna, ma delle soperchierie fraterne. Spento Barnaba, e fatto il piccolo Lelio suo figlio erede dello zio, come d'altra banda divenuto egli libero dispositore delle risorse familiari, sia per proprio diritto, sia per le ragioni ereditarie di suo figlio, sia in fine per la uniformità nelle risoluzioni ed eseguimento efficace degli affari, diverso linguaggio tenne nelle lettere del secondo periodo, ciò dopo del 1802. In fatti in quella del 23 gennaio 1803 diretta al fratello Gaetano dopo di avergli raccomandato la parsimonia nello spendere (1) favella in questi termini: *A voi altro non so insinuarvi che condurvi con prudenza, contentarlo per quanto sarà possibile* (si recava in Napoli l'altro fratello Francesco) CERCARE IL RISPARMIO CHE LE CIRCOSTANZE PORTONO, *mentre per parte mia sarò sempre costante ed uguale bramando l'unione di tutti per così far risplendere la casa avendo effetto tale unione*, QUANDO DA COSTÌ NON SI VOGLIONO PRENDERE MIRE STRANE CHE MANDEREBBERO TUTTO IN RUINA. E dopo tali esortazioni fraterne, scende Emmanuele a parlare dello stato della famiglia e si

(1) *Fol. 176 a ter., e 175 vol. 1 di Martucci: lettera interessante.*

Digitized by Google

esprime in questi sensi : *con detta mia* (altra lettera precedente non comunicata dall'avversario), *vi ho dettagliato che se per il passato ho fatto colare costì non solo tutto il prodotto degli effetti della nostra casa, ma benanche tutto l' altro delle mie fatiche , nonchè quei generi che mi è riuscito avere con indebitarmi quì per allargare al possibile costì* ED ACCORRERE ALLI GUASTI SEGUITI POCHI ANNI PRIMA *della morte del fratello* (Barnaba) *per così non inciampare in una totale ruina per cui era stato necessitato di tanto indebitarmi: che dopo la morte di detto fratello ho continuato l' istesso sistema con avere rimesso costì non solo gli effetti proprî della casa ma benanche que' generi che mi è riuscito avere a dilazione , per così col tempo poter profittare delle mie fatiche , e metterci in regola. Che l' onor della casa interessa a tutti; atteso ogni ramo, qualunque sia, da questa riceve lustro , quanto seguendo l' apposto riceve vituperio.* CHE ORA CONVIENE A TUTTI DI DEFATIGARCI PER METTERCI IN REGOLA ; CHE SE NON VIENE TALE IDEA DISASTRATA DA COSTÌ, NON TARDERA' DI MOLTO, MENTRE LE RENDITE , ED I LUCRI CHE SI FANNO UNITE ALLE MIE FATIGHE SONO SUFFICIENTISSIMI PER OGNI INDIVIDUO , QUANDO NON SI HA ALTRA MIRA IN CONTRARIO. In altra lettera posteriore Emmanuele soggiugne (1) *che era dispiaciutissimo più di ogni altro in rilevare dalla vostra riserbata di non passare perfetta intelligenza tra voi, ed il fratello Francesco per essere gli umori ingrossati in materia d' interessi.* LUI ALL' INCONTRO SI LAGNA MOLTO DI VOI CHE AGITE SENZA SUA INTELLIGENZA , E MILLE ALTRE COSE CHE IN PARTE PARE CHE DICA BENE. In altra lettera poi conferma il fratello Gaetano

(1) *Fol. 175 a tergo detto vol.* 1.

Digitized by Google

della sua buona intelligenza (1), e conchiude *che continuando come spero senza discordia vedrete i vantaggi che possiamo avere* MEDIANTE LE MIE OPERAZIONI DI QUÌ CHE NON OSTANTINO I PESI VI SONO, PURE AVREMO LUOGO DI PROSEGUIRE AVANTI I NOSTRI AFFARI COL RICAPITO CHE RICEVESTE, E RICEVERETE.

In somma: lo stato familiare era presso a poco così raffigurato tra il 1800 ed il 1804. Barnaba era il maggior sostegno delle due case, di Napoli e di Rossano. Quella, finchè valse in salute, fu retta felicemente da lui, poscia principalmente da Gaetano, e presso al tempo del suo morire in modo sconsigliato e nocevole. Questa era presieduta da Emmanuele che prosperava col favore della sua instancabile prudenza ed attività. Nel disordine del negoziato di Napoli si esaurivano le risorse di provincia, alle quali dannevoli risoluzioni opponeva Emmanuele querele e proteste, impotente allora di altro rimedio per riverenza del fratello. Estinto costui, e fuse in Emmanuele le due case mercantili, Gaetano divenne istrumento non arbitro della opulenza domestica, e fu serbato a questi uffizî per declinare maggiori danni, vale a dire la dispersione di tutti gli elementi e delle scritture, notizie e tradizioni del negoziato, che stavano in mano di lui. Ecco donde muove il doppio e quasi ripugnante stile di Emmanuele, nel quale sino al 1802 espone i suoi sacrifizî velandoli di modesti rimproveri, e dopo di tal epoca dichiara scopertamente le risorse della famiglia, i beni presenti, le speranze future, tratteggiando benignamente i vizî di Gaetano nel passato, ed ispirandogli buone massime pel tempo avvenire.

---

(1) Fol. 176 a tergo d. vol. 1.

Digitized by Google

§. 11.

Fallacia del II. assunto - Mancanza assoluta della ratifica, o tacita ricognizione di Emmanuele.

Vuol desumere l'amministratore la conferma di Emmanuele per l'esito della partita della Regia Corte dall' avere costui presentati nella già Corte di Appello delle Calabrie l'anno 1813 due bilanci a lui rimessi da Gaetano, e nel primo dei quali si legge notato quel pagamento in ducati 16840.

Questo trovato non prova a pro della contraddittrice, anzi si sterilisce e si abbatte al tocco dei giudicati che àn preceduto l'attuale controversia, ed al lume dei principî sicuri di ragione e di legge.

§. 12.

Intelligenza del giudicato della già Corte di appello di Catanzaro del 3 febbraro 1813.

Tra i patti stipulati nell' istrumento del 2 aprile 1804 vi fu il III (1). Con esso Emmanuele assunse l'amministrazione forzosa di tutt' i beni stabili della famiglia, e si obbligò di pagare indeminuto ai fratelli un annuo assegnamento, cioè a Francesco duc. 1120, ed a Gaetano ducati 2000. Si concesse col patto XXIX ad Emmanuele il diritto esclusivo di contrarre debiti, o vendere stabili, perchè in lui solo era l'obbligo di pagare i debiti ed i pesi della eredità. Nel patto XXV si convenne che nel doppio caso, o di futuri acquisti

(1) *Fog.* 8 *seguenti vol.* 1 *di Marucci.*

Digitized by Google

pe' risparmî delle rendite, o di debiti contratti per dismissione di pesi, si aumentasse, o diminuisse il costituito assegnamento a seconda degli avvenimenti con la proporzione del 3 per 100.

Emmanuele pria del 1804 aveva soddisfatto del proprio sotto l'aspetto di Gaetano molte gravezze ereditarie sino all'importare de' surriferiti duc. 29028, 65: così del pari dopo di quest'anno serbò lo stesso metodo rimettendo del continuo al fratello somme cospicue per adempiere agli obblighi della stessa natura; usando così e conformandosi allo stabilito ne' cennati patti dell'istrumento del 2 aprile 1804. Ed a questo scopo si vede nel 2. settembre di quell'anno inviata la somma de' duc. 19500, che congiunta alle esazioni dello stralcio dovevano fronteggiare il passivo della eredità.

Or avvenne che i dissapori tra Gaetano e Francesco surti per ragione d'interesse, avvertiti e ripruovati da Emmanuele nelle sue lettere del 1803 di sopra riportate, produssero il tristo risultamento della partita da Napoli di Francesco, ed un giudizio da costui istituito contro di Emmanuele nel 1812 a causa de' ritardati livelli, che i casi di guerra, le devastazioni del brigantaggio, la moltitudine delle recenti contribuzioni, e le novità luttuose prodotte a que' tempi nelle Calabrie dalla invasione francese avevano impedito a lui di corrispondere.

Emmanuele d'altra parte opponeva tra le molte eccezioni *che* (1) *doveva a lui accordarsi la ritenzione dell' interesse su i lavelli, non solo sulle lire* 88000 *convenuti nell' articolo XXVIII dell' istrumento, ma pure*

(1) *Fol. 162 vol. I. di Martucci.*

Digitized by Google

su di molte altre somme pagate per debiti ereditarî ascendenti a lire 222200 (circa duc. 50000). Per dimostrare i debiti da lui soddisfatti onde rafforzare la dimanda della ritenzione del 3 per 100 giusta il patto XXVIII dell' istrumento, *presentò* (sono parole delle narrative preposte al giudicato del 3 febbraio 1813 comunicato dall'avversario) *un bilancio d'introito, e di esito di conto dell' eredità del fu signor barone D. Barnaba cominciato nel dì primo aprile* 1804 *a tutto il* 31 *agosto* 1805, *nel quale apparisce la somma dell' introito in lire* 5853:56, *e fatta la sottrazione, si enuncia che resta dovendo l' eredità lire* 120839. 97: *quale bilancio è firmato dal sig. Gaetano Abenante. Costa che altro simile bilancio presentò che comincia dal primo settembre* 1806 *al* 15 *ottobre* 1807, *nel quale si conchiude che resta dovendo l' eredità del fu barone Barnaba a tutto il dì* 15 *ottobre* 1807 *lire* 160591. 94. *Quale bilancio è egualmente firmato dal signor Gaetano Abenante; e presentò ancora altre scritture in appoggio delle sue dimande* (1). E più appresso (2) *si soggiunge che per rimaner giustificate tutte le deduzioni affacciate da esso signor Emmanuele furono presentati egualmente varie partite di banco, dalle quali si rilevano i pagamenti fatti al signor Gaetano Abenante.*

Contestata a questo modo da Emmanuele la dimanda di Francesco relativamente al pagamento degli stipendî arretrati, costui in parte accolse la eccezione, ed in parte la contraddisse, meno perchè ingiusta, che per essere poco chiarita allo stato. La Corte di appello occupandosi sulla quarta quistione di tali domande di

(1) *Fol.* 162 *vol.* 1 *Martucci.*
(2) *Fol.* 163 *a tergo.*

Digitized by Google

Emmanuele considerò così (1): *In quanto all' altra ritenzione pretesa da lui* (Emmanuele) *dell' interesse del* 3 *per* 100 *per i sudetti crediti sopra la eredità del fu sig. Barnaba, e per le altre somme da lui pagate in soddisfazione di altri debiti della eredità medesima,* CONSIDERANDO CHE PER EFFETTO DEL CONVENUTO IN DETTO ISTRUMENTO DEL 1804 A CUI SI APPARTIENE SIFFATTO INTERESSE COLLA PROPORZIONE IN ESSO STABILITA, CORRISPONDENTE ALL' ASSEGNAMENTO DEL SIGNOR FRANCESCO È PER CIO' GIUSTO DEFERIRE ALLA SUA DIMANDA PER LE SOMME DISCUSSE, E CONCORDEMENTE TRA LE PARTI PER ORA FISSATE, *e delle quali verrà fatta precisa, e decisa menzione nella dispositiva della presente decisione, anche per quanto riguarda l' epoca dalla quale deve avere principio il calcolo di siffatto interesse, a carico di esso Francesco.* Nella parte dispositiva poi disse così in quanto al paragrafo II: *conferma la condanna in esso contenuta a carico di Emmanuele Abenante,* E LA DEDUZIONE ACCORDATAGLI DELL' INTERESSE AL 3 PER 100 A NORMA DEL CONTENUTO NELL' ISTRUMENTO DEL 2 APRILE 1804, E COLLA PROPORZIONE IN ESSO FISSATA. *Dichiara per ora che detto interesse si deve ad esso Emmanuele per le lire* 88000 *di suo credito sull' eredità del fu signor Barnaba Abenante, per le lire* 10692 *di credito di esso signor Francesco sull' eredità medesima, e per le altre somme per debiti della stessa eredità pagate dal medesimo signor Emmanuele ai signori fratelli Porcellinis in lire* 6864, *ai signori fratelli Giunti in lire* 9616; *ed al signor Giuseppe Maria Ferrari in lire* 12279. Per le rimanenti partite controverse, nè ben chiarite allo stato, ordinò

(1) *Fol.* 165 *detto vol. I.*

Digitized by Google

istruirsi per iscritto davanti ai primi giudici, riserbando al diffinitivo le provvidenze di merito (1).

Il giudizio dunque agitato in Catanzaro versò tra Francesco ed Emmanuele, senza che vi prendesse parte Gaetano: mirò ad uno scopo tutto diverso dalla quistione del conto: altre furono le cause del dimandare, e la qualità de' contendenti, per modo che non concorre veruna condizione costituente la forza del giudicato in favore di Gaetano. Tanto meno egli può trascegliere dalla contestazione un brano che crede a lui giovevole, rifiutare il resto, o svolgere il senso e la coscienza del giudicato. Per regola: egli che à notificato quella decisione alle figliuole di Emmanuele Abenante, perciò solo si reputa di avere riconosciuto e fatto proprio quanto in essa si contiene senza limitazione o riserba. *Producens scripturam* (insegnava il celebre MOLINEO) *censetur* EO IPSO FATERI OMNIA IN EA CONTENTA (2).

Di poi è principio saldissimo di filosofia, che la importanza, il valore, le conseguenze, e la moralità delle umane azioni si misurano dal fine che si propose colui che le praticò e dallo scopo che egli si prefisse nel compierle. Che se per avventura nel corso di una complicata operazione, per incidente si diverta in altro oggetto, questo episodio non costituendo il fine principale dell' agente, non può influire direttamente sul calcolo delle predominanti determinazioni, e sulla definizione delle medesime per deciderne la forza e la essenza

Queste massime di eterna ragione si applicano con

(1) *Fol. 165.*

(2) *Comment. sulla consuetudine di Parigi. Glos. 8. parola Dénombrement n. 26.*

Digitized by Google

parità di convenienza alle varie materie del diritto civile a proposito della risoluzione dei diversi casi, che si presentano. Tutto consiste nell'esame dell'oggetto principale, o dei contraenti o dei disponenti o dei litiganti, dal quale unicamente è dato discernere quale sia stata la loro intenzione in quei rincontri e valutare cosa mai abbiano inteso di operare. Il Covarruvia (1) definisce qual sia la causa finale in ogni atto della vita, e quale i suoi attributi in queste parole: *causa finalis est quae principaliter in agendo actu ab agente consideratur: QUAE IPSUM PRECIPUE MOVET, ET IN QUAM AGENTIS MENS DIRIGITUR.* Donde conseguita, che nelle materie contrattuali si sono assunti come canoni, che: *uniuscuiusque enim contractus initium .spectandum et causam* (2) ed il dettato di Paolo: *ante omnia enim animadvertendum est, ne conventio in alia re facta aut cum alia persona, in alia re aliave persona nocèat* (3). Or queste regole ben si adagiano all'osservanza dei giudizi, nei quali le parti quasi-contrattano. In fatti, quello che versava tra Emmanuele e Francesco era di pagamento di assegni, e non di reddiconto: in quello non fece parte alcuna Gaetano; Emmanuele produceva quei bilanci per riconvenire il fratello nei termini dell'azione proposta, e schivare così il pagamento dei livelli; la Gran Conte infine nulla definì sul proposito dei bilanci. Perloche quelle due carte prodotte *in alia causa et cum alia persona* ed in un fine del tutto diverso da quello del conto, non possono trasportarsi ad altro oggetto, ad altro scopo, ad altra persona.

---

(1) *Variarum resolutionum Lib. I. Capo XX. n. 2.*
(2) *Legge VIII. in princ. ff. mandati vel contra.*
(3) *Legge VII. ff. de pactis §. V.*

Digitized by Google

E che poi per nulla si ebbe intenzione da Emmanuele di accettare i bilanci in senso di conti parziali dell'amministrazione dello stralcio, retta da Gaetano, si rileva dalla stessa decisione del 3 febbraio 1813. Emmanuele mentre opponeva la ritenzione del 3 per 100 validandola con la esibizione de' bilanci, domandava il conto pe' ducati 371937 risultanti dall' istrumento ed inventario del 2 aprile 1804 (1). Il tribunal civile faceva diritto a questa dimanda ritenendo Francesco e Gaetano come obbligati a questa dimostrazione: Francesco schivava la condanna opponendo di non aver egli amministrato, ma invece il comune fratello Gaetano (2), e la Corte di appello senza sciogliere costui da quei doveri voleva che si pruovasse il fatto di avere amministrato, prima di condannarlo al rendimento del conto. Cosicchè non solo que' fatti giudiziari si mostrano per le disputate ragioni inoffensivi ad Emmanuele ed alle sue figliuole, ma contengono in essi medesimi i germi della pruova contraria, cioè a dire che invece di avere Emmanuele riconosciuto que' bilanci in modo definitivo, chiese giuridico conto dai fratelli dell' amministrazione ad essi confidata, e del quale quei bilanci ne dovevano formare una parte irrescindibile.

---

(1) Fol. 162 detto vol. 1.
(2) Fol 162 a tergo, e 163 detto vol. 1.

Digitized by Google

§. 13.

Più ampia conferma di questo assunto, nascente dal posteriore giudicato del 20 aprile 1818.

Estinto Emmanuele sul cadere dell'anno 1813, ebbe nascimento il grave giudizio di divisione tra tutti gl'individui della famiglia Abenante, tra i quali figurava dei primi Gaetano per ampiezza di pretensioni ed ardimento di contese. Egli si valse opportunamente della morte di Emmanuele per pretendere la prelevazione di ducati 60000 con citazione del 30 novembre 1813. Sosteneva queste ingenti speranze con la esibizione di quei due bilanci del 1805 e 1807, da'quali desumeva il credito riconosciuto in suo favore dallo spento Emmanuele.

Sopra le potenti deduzioni delle figliuole di costui, la Corte di appello considerò e decise a questo modo, sulla XV e XVI quistione: *Considerando, che D. Gaetano colla citazione del 30 novembre 1813 domandò fra l'altro di liquidarsi il credito di duc. 60000 circa, che disse di rappresentare per la dismissione de' debiti ereditarî di D. Barnaba* (1).

Considerando, che coll' appello ha chiesto la prelevazione del credito, ed ha prodotto dei documenti per giustificare i pagamenti da lui fatti ai creditori di D. Barnaba, non che una decisione della già Corte di appello di Catanzaro emessa in un giudizio fra D. Emmanuele e D. Francesco, nel quale D. Emmanuele

---

(1) Fol. 1 del vol. contenente il giudicato del 20 aprile 1818. Vol. 2 di Martucci; giudicato fuso e riferito nel giudicato posteriore del 7 marzo 1840 profferito dalla seconda Camera della G. C. civile confermato dalla Corte Suprema.

Digitized by Google

ESIBI' DUE CONTI DELLO STRALCIO DEL NEGOZIATO DI NAPOLI DATIGLI DA D. GAETANO AI TERMINI DELLO ISTRUMENTO DEL 1804, E SOSTENNE DI ESSERE SUO IL CREDITO, CHE NE RISULTAVA PER ESITO SUPERANTE INTROITO, ATTESOCCHÈ DI SUO DANARO VI AVEVA EGLI SUPPLITO, CON CHE VOLEVA D. GAETANO DIMOSTRARE DI ESSERE STATI TALMENTE RICONOSCIUTI ED ACCETTATI I DUE CONTI ANZIDETTI CHE GLI AVEVA PRODOTTI COME SUOI PROPRI. *Considerando, che se la domanda di prelevazione non fu espressamente fatta nel tribunal civile, non è perciò che possa dirsi nuova in appello, poichè secondo l'indole della presente causa potendosi a vicanda riguardarsi i collitiganti come attori e rei, le domande di simil fatta, come tendenti a compensazione, o ad elidere le azioni contrarie sono ammessibili in appello per l'art. 464 codice di procedura.*

Considerando però che allo stato non può pronunziarsi sulla chiesta prelevazione. Il giudizio presente non ha per oggetto che la definizione dei dritti rispettivi delle parti. Appartiene al giudizio di divisione il conto che i coeredi i quali abbiano amministrato debbono reciprocamente rendersi. D. GAETANO FU TALMENTE PERSUASO DI DOVER DARE UN CONTO CHE NELLA STESSA MENTOVATA SUA CITAZIONE DISSE DI ESSER PRONTISSIMO AD ESIBIRE IL CONTO DELLO STRALCIO DEL NEGOZIATO DI NAPOLI, NELL'ATTO CHE CHIESE, CHE D. EMMANUELE DESSE IL CONTO DELLE ESAZIONI APPARTENENTI AL NEGOZIATO DI ROSSANO E DI DESTINARSI NEGOZIANTI PER LIQUIDARE IL DEBITO DI CIASCUNO.

CONSIDERANDO, CHE D. GAETANO HA PRODOTTO UN TERZO CONTO NON MAI DATO A D. EMMANUELE, E QUALE DEVE CERTAMENTE DISCUTERSI. OR LA DISCUSSIONE DI QUEST' ULTIMO CONTO PORTA DI NECESSITÀ LA DISCUSSIO-

Digitized by Google

NE DEI DUE PRECEDENTI AI QUALI GLI EREDI DI D. EMMANUELE POSSONO TUTTAVIA OPPORRE ERRORI, OMISSIONI, ED ALTRE ECCEZIONI TENDENTI A DIMOSTRARE AUMENTO D' INTROITO E MINORAZIONE DI ESITO, E CIO' MALGRADO DI ESSERSI UNA VOLTA PRESENTATO IN GIUDIZIO DAL DI LORO AUTORE, POICHÈ IL GIUDICATO RESO DA QUELLA CORTE NULLA DEFINI' RISPETTO AGL' INDICATI DUE CONTI AVENDO SOLTANTO ORDINATO UNA ISTRUZIONE.

Considerando quindi che deve rinviarsi D. Gaetano innanzi ai primi giudici a rendere il conto dello stralcio del negoziato di Napoli nel modo e tempo prescritto dal codice civile, potendo allora far valere le ragioni, che possa mai trarre dal fatto di D. Emmanuele nel giudizio con D. Francesco, come sarà lecito agli eredi di D. Emmanuele di far uso di ogni lor dritto come per legge.

CONSIDERANDO CHE COLL' ISTRUMENTO DEL 1804 D. FRANCESCO FU DESTINATO ANCHE PER STRALCIARIO DEL NEGOZIATO DI NAPOLI, E DEVE PERCIO' DI UNITA A D. GAETANO RENDERNE IL CONTO, E CIO' ANCHE PER EFFETTO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE NON IMPUGNATA PER QUESTO CAPO DA ESSO D. FRANCESCO.

Lo stesso giudicato col capo XI del suo dispositivo prescrisse così: *DICHIARA DI NON ESSERSI ALLO STATO LUOGO A DELIBERARE SULLA PRELEVAZIONE DOMANDATA DA D. GAETANO PEI DEBITI DI D. BARNABA DA LUI ESTINTI, E LO RINVIA A RENDERE DI UNITA A D. FRANCESCO NEL MODO E TEMPO PRESCRITTO DAL CODICE IL CONTO DELLO STRALCIO DEL NEGOZIATO DI D. BARNABA IN NAPOLI AI TERMINI DEL CONVENUTO COLL' ISTRUMENTO DEL 1804 PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI, NEL QUALE GLI SARÀ LECITO DI FAR VALERE LE RAGIONI A LUI COMPETENTI PER LO GIUDICATO RESO DALLA GIÀ*

Digitized by Google

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO FRA D. FRANCESCO E D. EMMANUELE; EGUALMENTE CHE SARÀ LECITO ALLE EREDI DI QUEST' ULTIMO OGNI DIRITTO CHE POSSA LOR COMPETERE PER CONTRADDIRLO COME PER LEGGE.

Ricongiungendo insieme tutte le parti di questa discettazione, risultano chiare le seguenti verità:

Che sorge dalla stessa confessione di Gaetano il nissun valore legale dei bilanci presentati in quel giudizio.

Che Emmanuele li produsse contro di Francesco per esercitare i patti dello stesso istrumento del 1804 che promettevano al primo il rimborso dei debiti che egli avrebbe dismesso, sopra i rispettivi assegni stabiliti ai fratelli: i quali assegni si pretendevano da Francesco contro di lui in virtù di quello stipulato.

Che Gaetano non fu presente in quel giudizio, e che volendo al suo solito tentare un lucro, ardì di sostenere che quel fatto di Emmanuele, mosso per tutt' altra causa e diretto a tutt' altro scopo contenesse, niente meno che il riconoscimento a favor suo di un credito di duc. 36098.00

Che la Corte di appello di Catanzaro nulla definì sulla forma, sulla efficacia e sulle conseguenze dei due bilanci.

Che il giudicato posteriore del 1818 à proclamato questa verità, à rifiutato le domande di Gaetano per prelevare questo credito, à ritenuto dover egli dare e discutere regolarmente il conto dello stralcio, nel quale andavano necessariamente fusi e discussi anche i due precedenti bilanci perchè parti indissolubili ed inviscerati nello stesso (1).

---

(1) *Fol. 17 v. 2 di Martucci.*

Digitized by Google

Appena profferito il suddetto giudicato, Gaetano Abenante sen dolse in Corte Suprema per tutti gli altri capi e dichiarazioni, menoche per l'XI che lo dannava al conto, e del quale volle in vece la piena esecuzione (1).

Egli nel 19 di ottobre del 1818 notificò il conto dello stralcio del negoziato di Napoli (2) e soggiunse, oltre alle riserbe per interporre ricorso in Corte Suprema per gli altri capi della decisione le seguenti frasi: *Pur tuttavolta intende che l'XI e XII capo di detta decisione trascritti nel presente atto* ABBIANO LA PIENA LORO ESECUZIONE. Gaetano Abenante adunque eseguì volontariamente il giudicato del 1818, uniformandosi al prescritto di dover rendere il conto della sua intera amministrazione nei modi e nelle forme dettate dalle leggi vigenti. Or se il conto fu reso, e dal giudicato fu serbato intatto il diritto delle figliuole di Emmanuele di *contraddire le partite del conto come per legge* è chiaro che deve la ereda di Gaetano, come avrebbe dovuto l'istesso suo autore giustificare legittimamente gli articoli del conto tutto intero, senza poter trarre dai bilanci (che essi stessi ora vengono in discussione) alcuno aiuto, e poi così efficace, da escludere la responsabilità della tenuta amministrazione, e gli obblighi comuni e naturali ad ogni amministratore e servir di documenti giustificativi a loro stessi.

---

(1) Serva per sola notizia, che il ricorso fu interamente rigettato nell' anno 1823.

(2) *Fol. 66 a terg. vol. 1. di Martucci.*

Digitized by Google

§. 14.

Influenza del recente giudicato del 7 marzo 1840 profferito dalla 2.ª camera della G. C. civile.

Queste dispute continuamente ventilate dall'avversario in ogni rincontro, lo furono più fortemente davanti alla stessa seconda camera della G. C. civile nel giudizio di rinvio dalla Corte Suprema di giustizia. Da un lato le figliuole di Emmanuele Abenante pretendevano che si ordinasse la discussione integrale del conto simulatamente combattuto innanzi ai primi giudici da Francesco Abenante, il quale congiunse maravigliosamente la qualità di amministratore e contraddittore del conto e di suo fratello. Dall'altro lato la ereda di Gaetano e di Francesco principalmente assumeva di non doversi dar luogo alla discussione; primamente perchè discusso una volta innanzi ai primi giudici; secondamente perchè Emmanuele aveva accettato i bilanci in parola, ed i quali comprendevano quasi tutta la gestione.

La G. C. civile versando sulle vicendevoli domande ed eccezioni delle parti; sopra la seconda quistione ragionò così nella decisione del 7 marzo 1840 del di cui eseguimento oggi si tratta (1).

Attesocchè l' altro motivo non è neanche valutabile. A prescindere da ciò che si osserva dalla controparte circa alle deduzioni fatte da Emmanuele nella causa che aveva col fratello Francesco, e che emergono dalla decisione del 3 febbraio 1813, e da cui vuol desumersi l' accettazione di parte dei conti resi,

---

(1) *Fol. 1. vol. 2 di Martucci.*

Digitized by Google

CERTO È CHE COLLA DECISIONE DEL 20 APRILE 1818 SI ORDINÒ LA DISCUSSIONE TOTALE DEL CONTO, RITENENDOSI ESPRESSAMENTE CHE QUELLA DALL' ULTIMO CONTO PORTAVA DI NECESSITÀ LA DISCUSSIONE DEI DUE CONTI PRECEDENTI NE' QUALI GLI EREDI DI D. EMMANUELE POTEVANO OPPORRE ERRORI, OMISSIONI, ED ALTRE ECCEZIONI TENDENTI A DIMOSTRARE AUMENTO D' INTROITO E MINORAZIONE DI ESITO, E CIÒ MALGRADO DI ESSERSI PRESENTATI UNA VOLTA IN GIUDIZIO DAL DI LORO AUTORE, POICHÈ IL GIUDICATO RESO DA QUELLA CORTE NULLA DEFINI' RISPETTO AGL' INDICATI DUE CONTI.

ATTESOCCHÈ D' ALTRONDE È INDISPENSABILE (LA DISCUSSIONE) SI' PER LE PARTITE DI ESITO, SI' PER QUANTO CONCERNE L'ATTIVO DELLO STRALCIO DEL NEGOZIATO DI NAPOLI CHE GIUSTA L' ISTRUMENTO DEL 2 APRILE 1804 SI FA ASCENDERE A DUC. 396079. Nella parte dispositiva poi col capo I. ordinò: *che il conto reso dal fu D. Gaetano Abenante dello stralcio del negoziato di Napoli ai termini dell' istrumento del 2 aprile* 1804, *SIA DISCUSSO NE' MODI PRESCRITTI DAL RITO innanzi al giudice di questa G. C. signor Ferrarelli, che all' uopo delega, esibendosi da D. Serafina Abenante qual erede di esso D. Gaetano i libri e le altre scritture relative al negoziato anzidetto.* Questo giudicato è stato recato ad esecuzione dalla parte perdente, giacchè à asibito (a suo modo di credere) i documenti sostenitori del conto e la discussione si è conchiusa davanti all' onorevole giudice Ferrarelli. Laonde tutto procede per regolare andamento di leggi, e tutto deve esaminarsi in conformità di queste. E stando su tal piede le cose, maraviglierà la G. C. in udire, che quei due bilanci ad onta di tre giudicati così espliciti, e del fatto proprio di Gaetano così ad

Digitized by Google

essi rassegnato ed uniforme, si debbano ritenere come accettati nella forma e continenza non solo, ma debbono importare l' approvazione e ratifica di Emmanuele pel di loro contenuto ! Stranissimo concetto in verun modo tolerabile da chi à senno ed animo composta a giustizia.

§. 15.

Nissuno riconoscimento si rileva nell'istrumento del 7 dicembre 1816. Questo stipulato ebbe altro obbietto ed altre origini.

È a sapere che l'anno 1793 si confidò dal Governo al defunto Barnaba Abenante la incetta dei grani e delle vittuaglie per sovvenire ai vasti bisogni della capitale e del regno per la ricorrente penuria, a qual fine dai pubblici banchi gli si pagarono duc. 1,629,000. Compiuta la missione ed effettuato lo incarico si passò alla liquidazione dei conti, pei quali Barnaba risultò debitore di duc. 96000. 46. Di questi ne pagò ducati 20000 e promise di sborsare il resto a duc. 8000 per mese. Durante la riscossione dei duc. 76000. 46 di residuo, altro debito si liquidò in duc. 42231. 20 oltre ad altre svariate pretensioni avanzate dal fisco a causa di altre partite rimase sospese. Spento Barnaba il 27 marzo 1802, si passò un primo istrumento nel 16 ottobre 1805 fuso in quello del 7 dicembre 1816, nel quale primo istrumento intervennero Gaetano e Francesco Abenante, ed il primo nella qualità di procuratore del fratello Emmanuele. In quel primo accordo del 1805 si liquidò il vero credito della Corte per lo fido del milione e mezzo del 1793 e si ridusse a soli duc. 46376. 26, i quali di poi vennero menomati e duc. 26356. 08, donde, tolte varie delegazioni fatte dallo stesso Governo e

Digitized by Google

pagate dall'amministrazione dei beni Abenante, si residuarono a soli duc. 18847. 08.

Per la soddisfazione di questa somma con gl' interessi corrispettivi e per registrare in bella forma e per disteso tutta la serie degli additati avvenimenti, sulle suppliche delle figlie del trapassato Emmanuele Abenante ebbe luogo l' istrumento del 7 dicembre 1816 (1) celebrato tra di loro e l'eccellentissimo cav. de Medici rappresentato dal cav. de Thomasis procuratore generale del Re presso la G. C. dei conti.

In seguito la Corte à ceduto il credito a Raffaele de Mauro marito di Rosa Abenante (una delle tre figliuole di Emmanuele) mediante istrumento del 16 dicembre 1836, ed il cessionario trovasi già quasi interamente soddisfatto mediante le continue ripartizioni delle rendite vistose che si raccolgono dalla giudiziaria amministrazione, sotto il cui peso gravosissimo gemano da 29 anni le ammiserite figlie di Emmanuele.

Or si frughi e si rifrughi questo stipulato del 7 dicembre 1816, si svolga per diritto e per rovescio, si ricerchi dal sommo all' imo, si discutano le dichiarazioni che chiude nel suo seno, certo che non s' incontrerà nè pure un sol verbo dei contrabbandi, della pena del doppio dazio, della convenzione e del pagamento fatto da Gaetano al fisco dei duc. 16824. Il perchè l' assertiva dell' avversaria è priva interamente di appoggio.

E noi per opposto da quell'istrumento desumiamo altra difesa per rifiutare la partita in esame. Gaetano, egli stesso, interveniva nel 16 ottobre 1805 come pro-

---

(1) *Fog. 242 vol. I. di Martucci.*

Nella parte assertiva di questa convenzione si leggono tutti i fatti e tutti gli avvenimenti da noi accennati come in iscorcio.

Digitized by Google

curatore di Emmanuele nell' istrumento celebrato col Governo: contrattava con questo precisamente, che a prescindere dal conto de' grani del 1793 era pure creditore (secondo le sue assertive) pe' dazì de' contrabbandi: che anzi, se vogliamo prestar fede a Gaetano in quell' anno appunto (1805) egli aveva pagato i ducati 16824 al fisco.

Or Gaetano, destituito dell'approvazione di Emmanuele giusta lo stipulato dell' anno precedente (2 aprile 1804), aveva ben in pugno l' occasione di cautelarsi, memorando quelle importanti operazioni, e quei fatti da lui consumati. Tutto gli era propizio: tempi prossimi, identiche persone, fiducia del fratello, opportunità di congiuntura, necessità di preservarsi, obbligo del mandato, possibilità di un pericolo, destro di prevenirlo. Ma Gaetano tacque sempre e col silenzio è pur disceso nella tomba l' anno 1824. Di presente, e dopo 39 anni, ad onta di così lucide dimostrazioni si vuole dalla sua ereda desumere senza elemento alcuno la esistenza di un tal debito a danno di Emmanuele per cogliere con un discorso monco ed artifiziato il gustosissimo frutto d' imborsare, nientemen che ducati 48400?

La G. C. civile cesserà dal prestare ascolto a cosiffatti tentativi di condannevole industria, anzi si sorprenderà nel vedere la dispersione delle sostanze fraterne, in gran parte autenticata oramai dalla decisione degli 11 agosto 1841.

Digitized by Google

§. 16.

Quadro delle somme versate da Emmanuele al fratello Gaetano durante il periodo dell'amministrazione e di altre esatte da costui, oltre quelle introitate, non registrate nel conto, e delle quali è stata discaricato nella discussione del conto nell'ammasso di tutto lo attivo.

1. Invitati in doppie di spagna —	19500. 00 (1)
2. Pagati da Emmanuele per debiti di Gaetano —	30000 . 00 (2)
3. Partita del cav. Marincola —	4081 . 03 (3)
4. Dalla lotteria della città di Napoli —	933 (4)
5. Dalla Tesoreria generale —	700 (5)
	55214 . 03

Di questi appena ducati 16000 furono aggregati allo introito con la decisione fatale del giorno 11 agosto 1841, e duc. 29214.03 co' loro interessi di oltre a 30 anni si sono perduti. E la stessa ammissione parziale di questa somma riconosciuta, dimostra l'infortunio delle figliuole di Emmanuele. Imperciocchè le confessioni, i titoli, le bancali, le sentenze, gli stipulati erano irrescindibili ed unici. Perchè ammetterli in parte, ed in parte rigettarli? Ma questa varianza sor-

(1) *Lettera di Gaetano che tanto confessa del 1 settembre del 1804 fol. 87. vol. 1 di Martucci.*

(2) *Istrumenti, sentenze e decisioni compruovanti questi fatti fol. 104, 221, e 239. ibid. vol. 1 di Martucci.*

(3) *Fol. 37 e 54 a tergo ibidem.*

(4) *Fol. 44, 45 a tergo, 54 e 60, ibidem.*

(5) *Fol. 241. ibidem.*

Digitized by Google

prendeute è oramai sottratta alla censura della G. C., perchè definitivamente giudicata.

§. 17.

Risposta ad un pregiudizio - Gaetano non agiva in *re propria*, ma in *re aliena* e da perfetto amministratore - Fragile appoggio della contradditrice.

Per adonestare alla men trista la rea condotta di Gaetano Abenante, sua figlia ricorre ad un' altro presidio non men cadevole di tutti gli altri. Essa s' infinge di confidar molto nell' argomento che nell' anno 1804 suo padre Gaetano e suo zio Francesco amministrando la cosa propria, si purgano ora dalla sospezione di essere stati soprusanti e colpevoli. Questo assunto, siccome abbiamo poco innanzi notato, non è di miglior conio degli altri.

Nella famiglia Abenante, le grandi masse di beni eran frutto della prospera fortuna e della longanime industria del defunto Barnaba: poco del vecchio Lelio: pochissimo di Francesco da Corigliano: niente, o un nonnulla di Gaetano e di Francesco. Per opposto Emmanuele; oltre a duc. 50000 donatigli dal fratello Barnaba in occasione del suo matrimonio, aveva per sè i provventi del negoziato di provincia: tantovero che passò con costui istrumento di società universale il 1779(1). Di fatti, il grandioso negoziato, ed i cospicui resti del medesimo non sono rami di altro tronco che della eredità di Barnaba. Or costui col testamento

(1) Tutti questi fatti e queste appartenenze sono registrati nel famoso giudicato del 20 aprile 1818 vol. 2.° di Martucci.

Digitized by Google

e col codicillo del 2 e del 27 febbraio 1802 istituì erede del suo opulentissimo retaggio il piccolo Lelio unico figliuol maschio di Emmanuele, nel quale vagheggiava il lustro e la durevole discendenza di sua famiglia. Lo invitò al maggiorato da lui istituito, l'onorò della prima chiamata al fedecommesso da lui fondato, gli prelegò il feudo di S. Morello, ed in tanta mole di possedimenti che gli pervenivano dallo zio eran fusi sul di lui capo anche i diritti degli altri fratelli di Barnaba che sperimentar potevano su i patrimonî di Lelio e Francesco seniore, e de' quali Antonio, Giuseppe, Ottavio, e lo stesso Francesco Abenante avevano a pro di Barnaba fatta illimitata rinunzia. Non altro a Gaetano ed a Francesco il defunto Barnaba rimase che la quarta parte per ciascuno dell' usofrutto dell' ex-feudo di Monestarace, ed al primo un legato di duc. 5000. Cosicchè la intera fortuna di Barnaba, e gran parte di quella degli ascendenti risiedeva sul capo del giovane Lelio figlio di Emmanuele, e poscia di costui che fu erede del figlio (premorto infante) e troppo esili tangenti riposavano su le teste di Gaetano e di Francesco. Questo quadro di appartenenza risulta dal più volte rammentato giudicato del 20 aprile 1818 (1), talchè non vi è occasione o sospetto di dubitarne. Nel 1804 epoca dell' istrumento, viveva il piccolo Lelio, che anzi nella parte assertiva dallo stesso, Gaetano e Francesco tessono la storia di questi particolari e delle disposizioni testamentarie di Barnaba, tal che gli amministratori eletti trattavano e curavano gl' interessi altrui e non i proprî. Inoltre anche per le discorse ragioni che a coloro pertenevano sopra i patrimonî di Lelio e di Francesco seniore; ri-

(1) *Fol. 17 v. 2 di Martucci.*

Digitized by Google

fiutarono qualunque ingerenza, poichè tutt' i beni stabili furon dati in amministrazione forzosa ad Emmanuele, con obbligo anche esclusivo di costui di fronteggiare ai pesi e debiti ereditarî, e solo per essi si riserbarono gli annui stipendî di sopra notati, cioè Gaetano duc. 2000, Francesco duc. 1120, che in proporzione dei loro diritti si trovano essere stati larghi assegnamenti ed eccedenti al paragon di quanto per giustizia avrebbero potuto desiderare ed ottenere sul retaggio comune. Amendue adunque erano amministratori della cosa aliena, non propria. E se anche in affar comune avessero amministrato, dovevano prestare, senza dubbio, *fidem bonam et industriam et diligentiam negotio parem*. Che se essi tradirono la fede del mandato sperdendo e rovinando le altrui sostanze, debbono rispondere del fatto, allorchè furono meglio vogliosi di appropriarsi le esigenze dello stralcio che trattare fedelmente l' incarico ricevuto.

Cosicchè è manifesto alla mente la più dubbia e perplessa che a Gaetano tornava più fruttuoso abusare della confidenza di Emmanuele, anzichè fornire fedelmente le parti del mandato; mentre nel secondo caso non guadagnava un soldo, e nel primo aumentava la sua modestissima e scarsa fortuna di tutto ciò il senno, il tempo, e la indulgenza degli uomini gli avrebbero acquistato. Laonde Gaetano, lungi dal trattar la cosa propria, manomise punibilmente le cose altrui, cioè a dire di suo fratello Emmanuele.

Digitized by Google

§. 18.

Quadro di tutta la causa e conchiusione.

Una lunga trattazione giunta al suo termine ingenera da un lato il fastidio di più sentire della materia discussa e dall' altro il desiderio di rappresentar questa come in un quadro alla mente per serbarne facile e viva la memoria. Che però noi rimembrando i punti dimostrati, le verità conseguenti, le provvidenze che desse c' impromettono, epiloghiamo in sunto la lunga fatica, e diciamo:

I. Che la ereda di Gaetano Abenante rivestita del personaggio di suo padre mandatario ed amministratore debba patire le stesse eccezioni che si dirigono a qualunque trattatore dei negozi altrui, e che consistono nel ributtare ogni partita che non si fondi sopra documenti chiari ed indubitabili.

II. Che tali obblighi pesino più gravemente sul capo dell' avversaria, poichè suo padre aggiunse alla fede del mandato, le confessioni scritte e da lui consentite nell' istrumento che glielo conferì del 2 aprile del 1804.

III. Che in conformità di questo misurando la forza delle rispettive ragioni delle parti, ben si ritrova l' evidente torto dello amministratore nel non aver posto a suo carico le partite d' introito significate nel conto e per non avere documentato lucidamente quelle di esito.

IV. Che disaminando questo, e segnatamente i valori che diconsi pagati al governo a motivo dei contrabbandi, si ravviserà patente l'esorbitante tracotanza dello amministratore, allorchè si rammenti di non cor-

Digitized by Google

rispondere nei nomi, nè i tempi, nè le condizioni dello affare col documento tardivamente prodotto in giudizio. Nè poi è tutto; avvegnachè quelle pratiche maneggiate tra le ombre ed i sospetti del segreto, non hanno altro autore ed altra pruova che lui. Egli propose la domanda in forma anonima; egli svelò maliziosamente l'ignoto autore de'contrabbandi nello spento Barnaba e nell'assente Emmanuele; egli stesso temendo che non si discoprisse l'inganno à primo atteso che costui si morisse, e dopo gran tempo à preteso di rovesciare quelle condanne su gli omeri delle orfane e travagliate di costui figliuole.

Ma che sia falso l'assunto si mostra indispensabile per le tradite leggi del mandato. Nissuna partecipazione fece Gaetano ad Emmanuele di quelle vistose operazioni, nissuna approvazione ne riscosse; i suoi bilanci furono per tre giudicati dichiarati invalidi a supplire la pruova della desiderata necessaria ratificazione. Cosicchè tutto cospira a rendere, abbenchè tardi, alle figliuole di Emmanuele Abenante quella giustizia, che loro promette la bontà della loro causa e che confidentemente si attendono dalla G. C. civile.

Napoli 28 novembre 1843.

Antonio Starace
Ferdinando Starace.

VA1
1523530

Digitized by Google